SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 gennaio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Autorità del bacino del Fiume Po

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 19

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 4 dicembre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cameo SX». *(09A15709)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 20

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 28 dicembre 2009.

Modifica del decreto 1° febbraio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina», registrata con Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996. *(10A00798)*

DECRETO 28 dicembre 2009.

Modifica del decreto 4 agosto 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana», registrata con Regolmento (CE) n. 737/2005 della Commissione del 13 maggio 2005. *(10A00799)*

DECRETO 28 dicembre 2009.

Modifica del decreto 3 novembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», registrata con Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. *(10A00800)*

DECRETO 28 dicembre 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Unione italiana vini - Verona» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esporatazione, limitatamente ad alcune prove. *(10A00801)*

DECRETO 28 dicembre 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Unione italiana vini - Verona», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove. *(10A00802)*

DECRETO 15 gennaio 2010.

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Amarone della Valpolicella». *(10A00803)*

DECRETO 15 gennaio 2010.

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto della Valpolicella». *(10A00804)*

DECRETO 15 gennaio 2010.

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella Ripasso». *(10A00805)*

DECRETO 15 gennaio 2010.

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella». *(10A00806)*

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Melone Mantovano» *(10A00807)*

Domanda di registrazione della denominazione «Los Pedroches» ai sensi dell'articolo 5, del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. *(10A00808)*

Domanda di registrazione della denominazione «Queso de flor de guía»/«Queso de media flor de guía»/«Queso de guía» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. *(10A00809)*

Domanda di registrazione della denominazione «Saucisse de morteau» o «Jesus de morteau» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. *(10A00810)*

Domanda di registrazione della denominazione «Hessischer handkäse», «Hessischer handkäs» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. *(10A00811)*

Domanda di registrazione della denominazione «Genisse fleur d'Aubrac» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. *(10A00812)*

Domanda di registrazione della denominazione «Bratislavský Rožok» o «Pressburger Kipfel» o «Pozsonyi Kifli» ai sensi dell'articolo 7, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari. *(10A00813)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2009, n. **211**.

Regolamento recante riordino delle casse militari, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, 14 giugno 1934, n. 1015, 4 gennaio 1937, n. 35, 19 maggio 1939, n. 894, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché della Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;

Visti il regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e la legge 2 giugno 1936, n. 1226, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito e della Cassa sottufficiali della Marina militare;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 371, e successive modificazioni, concernente l'autorizzazione alla Cassa ufficiali dell'Esercito a corrispondere anche un assegno speciale;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennità supplementare da parte delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1965, n. 814, concernente l'aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 27 dicembre 1988, n. 557, concernente l'iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito ed, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, concernenti disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente regolamento sull'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, concernente regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2008);

Visti gli articoli 26 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;

Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, concernente regolamento recante organizzazione del Ministero della difesa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009 e 27 agosto 2009;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Scopi e definizioni

1. Il presente regolamento concerne il riordino strutturale delle casse militari di cui al comma 2, attraverso l'accorpamento delle casse militari e la razionalizzazione dei relativi organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi resi agli iscritti.

2. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per:

a) «casse militari»:

1) la Cassa ufficiali dell'Esercito, compresi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

2) la Cassa ufficiali della Marina militare;

3) la Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare;

4) il Fondo previdenza dei sottufficiali dell'Esercito, compresi i sottufficiali, gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;

5) la Cassa sottufficiali della Marina militare;

6) la Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;

b) «trattamenti previdenziali», le indennità supplementari, i premi di previdenza, l'assegno speciale di cui alla lettera *c)*, nonché eventuali prestiti o sussidi spettanti al personale militare iscritto d'ufficio alle casse militari;

c) «assegno speciale», l'emolumento vitalizio erogato dalla Cassa ufficiali dell'Esercito, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 371, agli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri in riserva o in congedo assoluto;

d) «fondi previdenziali», dotati di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile, ciascuna delle separate gestioni previdenziali delle casse militari quali definite alla lettera *a)*, preordinate all'erogazione delle indennità supplementari o dei premi di previdenza, nonché il Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell'Esercito, di cui al decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, preordinato all'erogazione sia dell'indennità supplementare sia dell'assegno speciale;

e) «norme istitutive», le disposizioni di legge concernenti l'istituzione e la disciplina delle casse militari e dei fondi previdenziali di cui al presente articolo, nonché i relativi regolamenti attuativi;

f) «Forze armate», il complesso delle forze militari costituito da Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Cassa di previdenza delle Forze armate

1. Le casse militari sono riordinate per accorpamento nella Cassa di previdenza delle Forze armate, di seguito indicata «cassa», quale organo con personalità giuridica di diritto pubblico istituito nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa. La cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, che può esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa, ovvero, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione competenti per materia.

2. La cassa gestisce i fondi previdenziali in conformità e nei limiti di quanto disposto dalle norme istitutive, in quanto non derogate dal presente regolamento, e secondo criteri ispirati a principi di uniformità gestionale, fatti salvi il vigente regime previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo stesso. Resta ferma la vigente disciplina recata dalle norme istitutive in materia di iscrizione, contribuzione ed erogazione delle prestazioni relative alle singole casse militari.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi della cassa:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio dei revisori.

2. I membri degli organi e i relativi supplenti, incluso l'esperto di settore di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, prestano attività a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.

Art. 4.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è costituito da tredici membri titolari, nominati con decreto del Ministro della difesa, e ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale.

2. Formano il consiglio:

a) personale militare in servizio attivo, rappresentante le singole categorie di personale di Forza armata, di cui due membri per l'Esercito, due membri per la Marina militare, due membri per l'Aeronautica militare e tre membri per l'Arma dei carabinieri, proposti per la nomina, rispettivamente, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro al Ministro della difesa dal Capo di stato maggiore della difesa, in modo da garantire anche la piena libertà di scelta nella nomina del presidente e del vice presidente, a norma dell'articolo 5, commi 2 e 4. Con le stesse modalità, dalla medesima terna di candidati sono altresì nominati nove supplenti, i quali possono partecipare con diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in sostituzione dei corrispondenti titolari nei casi di assenza o impedimento;

b) un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle istituzioni di rispettiva appartenenza, nonché un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa;

c) un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno sette membri, comunque a composizione maggioritaria di titolari. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 5.

Presidente

1. Il presidente è scelto tra i membri effettivi del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e nominato su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

2. Per la nomina a presidente di un rappresentante di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, è designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.

3. Il presidente è il rappresentante legale della cassa, del cui funzionamento risponde al consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa. Segue l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, avvalendosi del coordinato supporto delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 7. Presiede e convoca il consiglio di amministrazione.

4. È coadiuvato o, in caso d'impedimento, sostituito da un vice presidente, nominato con decreto del Ministro della difesa tra i consiglieri di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, su proposta dello stesso presidente. Se militare, il vice presidente è di grado non inferiore a generale di brigata o corrispondente, nonché di Forza armata diversa, qualora il presidente è parimenti un ufficiale designato ai sensi del comma 2.

5. Per gli atti di ordinaria amministrazione dei singoli fondi previdenziali, il presidente può avvalersi, altresì, di membri del consiglio di amministrazione, con funzioni di consiglieri delegati agli affari correnti, dedicati ai procedimenti d'interesse delle categorie di personale cui i consiglieri stessi appartengono per Forza armata o che di esse sono rappresentanti. I compiti di gestione sono svolti a norma dell'articolo 7.

Art. 6.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è costituito da sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro della difesa. Dei membri effettivi, quattro sono tratti dal personale in servizio, dotato di adeguata competenza, in rappresentanza di ciascuna Forza armata e proposti dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dall'Arma dei carabinieri, nonché uno designato dalla Corte dei conti e due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I due membri supplenti sono scelti a rotazione tra il personale delle Forze armate. Le funzioni di presidente sono conferite con decreto del Ministro della difesa a un membro effettivo.

2. Il collegio si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno quattro membri. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 7.

Amministrazione dei fondi previdenziali e atti di gestione

1. Le operazioni amministrativo-contabili, patrimoniali e finanziarie, incluso il servizio delle entrate e delle uscite, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi afferenti, distintamente, i fondi previdenziali gestiti dalla cassa, sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e successive modificazioni, in quanto applicabile.

2. Le attività di cui al comma 1, nonché l'istruttoria del contenzioso relativo alla gestione dei fondi previdenziali, sono svolte da un ufficio di gestione della Cassa di previdenza delle Forze armate, di livello non superiore a rango dirigenziale non generale, a carico e nell'ambito delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa esistenti e definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, in un quadro di economie di gestione, sulla base delle direttive organizzative impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, d'intesa con il Segretario generale della difesa, sentiti gli organi di vertice delle Forze armate, in modo da razionalizzare con principi di efficienza e criteri unitari l'utilizzo delle risorse umane e strumentali, già adibite settorialmente a compiti di gestione esecutiva per il funzionamento delle singole casse militari, ai sensi delle norme istitutive.

3. Il personale del Ministero della difesa, preposto all'ufficio di cui al comma 2, è responsabile degli atti di attuazione gestionale degli indirizzi e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, nonché delle conformi direttive del presidente o dei consiglieri delegati.

Art. 8.

Istruzioni tecnico-applicative

1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate istruzioni tecnico-applicative per l'armonizzazione dei procedimenti di attuazione del presente regolamento.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le istruzioni tecnico-applicative di cui all'articolo 8 e sono nominati il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori della cassa.

2. Fino alla data di nomina degli organi di cui al comma 1, sono confermati i corrispondenti organi delle casse militari, i cui membri e titolari restano in carica per assicurare lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

BRUNETTA, *Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

ROTONDI, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 141

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 29 dicembre 1930, n. 1712 (Indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1931, n. 6.

— La legge 14 giugno 1934, n. 1015 (Istituzione di una «Cassa ufficiali della Regia marina») è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1934, n. 157.

— La legge 4 gennaio 1937, n. 35 (Istituzione di una cassa ufficiali della regia aeronautica) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1937, n. 27.

— La legge 19 maggio 1939, n. 894 (Istituzione della «cassa sottufficiali della regia aeronautica») è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1939, n. 153.

— Il regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930 (Istituzione del «Fondo di previdenza sottufficiali del regio esercito»), convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1933, n. 177.

— La legge 2 giugno 1936, n. 1226 (Istituzione di una «Cassa sottufficiali» della Regia marina), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1936, n. 151.

— La legge 9 maggio 1940, n. 371 (Concessione di un assegno speciale agli ufficiali del Regio esercito che lasciano il servizio permanente), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1940, n. 113.

— La legge 27 febbraio 1958, n. 166 (Modifica dei termini di liquidazione della indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1958, n. 70.

— La legge 5 luglio 1965, n. 814 (Aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali Marina e dell'Aeronautica), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1965, n. 180.

— La legge 27 dicembre 1988, n. 557 (Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 1989, n. 2.

— Il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313 (Disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1996, n. 13.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 2003, n. 103.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 2000, n. 114.

— Il testo dei commi 634 e 635, dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2007, n. 300, è il seguente:

« 634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e)* del presente comma, nonché dall'art. 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera *b)*;

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.

635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo art. 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.».

— Il testo dell'art. 26, commi da 1 a 3, e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:

«Art. 26 *(Taglia-enti)*. — 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634, dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636, dell'art. 2, e l'allegato A, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.».

Art. 74 *(Riduzione degli assetti organizzativi)*. — 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. l, comma 404, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera *a)*, da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-*bis*. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.».

— L'art. 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 2009, n. 150, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha novellato l'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo il testo riportato nelle presenti note.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero della difesa), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 2009, n. 245.

— Il testo dell'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2005, n. 280, è il seguente:

«19. È istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.».

Note all'art. 1:

— Per la legge 9 maggio 1940, n. 371, e il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 3 *(Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale)*. — 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del ministro competente.

2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.».

Note all'art. 7:

— Per il d.P.R. n. 97 del 2003, il d.P.R. n. 145 del 2009, e il d.P.R. n. 556 del 1999, si veda nelle note alle premesse.

10G0016

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2009.

Approvazione del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del bacino del fiume Piave, adottato dal Comitato istituzionale dell'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18, della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Considerato che, in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come sostituito dall'art. 2, del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, per le province autonome di Trento e di Bolzano il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche vale anche quale Piano di bacino di rilievo nazionale;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152» che ha prorogato le Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 13, che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorità di bacino fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di cui al comma 2, dell'art. 63, del d.lgs. n. 152/2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1989, recante la costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;

Considerata la delibera n. 1, del 5 febbraio 2001, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come integrata dall'art. 12, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, il «Progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del bacino del fiume Piave»;

Considerato l'avviso di adozione di tale progetto, che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 18 maggio 1989, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2001, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 18 aprile 2001 e nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto n. 36 del 20 aprile 2001;

Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 183 del 1989, le componenti del Piano di cui trattasi sono di interesse della regione del Veneto, ricadendo il bacino del Piave solo marginalmente all'interno delle regioni autonome Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, come stabilito con del. C.I. 5/2008 dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il progetto di piano stralcio succitato con i relativi elaborati, è stato depositato presso le sedi delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, le province autonome di Bolzano e Trento, e le province di Belluno, Pordenone, Treviso e Venezia, nonché presso la sede della Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino ed è stato disponibile per la visione e consultazione per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge n. 183 del 1989, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto di Piano, le sedi di consultazione presso le regioni e le province territorialmente interessate e che, decorso tale termine, nei quarantacinque giorni successivi sono state presentate osservazioni sul progetto di Piano;

Considerato che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi sono state presentate alla regione del Veneto, osservazioni sul progetto di Piano come previsto dall'art. 18, comma 8, della legge 18 maggio 1989;

Vista la delibera del Consiglio regionale Veneto n. 20, del 27 febbraio 2007, con la quale è stato approvato il parere sul suddetto progetto di Piano, formulando in merito alcune osservazioni riguardanti la fase programmatica e le norme di attuazione da sottoporre all'esame del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino;

Visto il parere n. 26 del 10 novembre 2008 del Comitato tecnico, con il quale sono state esaminate le controdeduzioni e proposti gli emendamenti al progetto di Piano proposti dalla regione del Veneto;

Vista la delibera del Comitato istituzionale del 15 dicembre 2008, n. 5, con la quale, ai sensi del comma 10, dell'art. 18, della legge n. 183/1989, il Comitato stesso, tenendo conto delle osservazioni e dei pareri sopra richiamati, ha adottato il piano stralcio in oggetto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il «Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del bacino del fiume Piave», adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 5 del 15 dicembre 2008. Il piano si compone degli elaborati di seguito specificati che fanno parte integrante del presente decreto:

tavola 1: carta del reticolo idrografico;

tavola 2: individuazione dei possibili interventi di laminazione delle piene e di ricalibratura, ed in particolare:

tavola 2.1 - studio di fattibilità di opere per la laminazione delle piene in località Falzè;

tavola 2.2 - studio di fattibilità di opere per la laminazione delle piene in località Grave di Ciano;

tavola 2.3 - studio di fattibilità di opere per la laminazione delle piene in località Spresiano;

tavola 2.4 - studio di fattibilità di opere per la laminazione delle piene in località Papadopoli;

tavola 2.5 - studio di fattibilità di opere per la laminazione delle piene in località Ponte di Piave;

tavola 2.6 - studio di fattibilità della ricalibratura dell'alveo nel tratto San Donà di Piave-mare;

tavola 3 - rappresentazione descrittiva delle casse di espansione in località Ponte di Piave;

tavola 4. - le unità fisiografiche - inquadramento generale;

tavola 4.1 - tipologia dei possibili interventi di escavazione - unità fisiografica n. 1 - Alto Piave;

tavola 4.2 - tipologia dei possibili interventi di escavazione - unità fisiografica n. 3 - Maè a monte della diga di Pontesei;

tavole 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 - tipologia dei possibili interventi di escavazione - unità fisiografica n. 4 - Piave tra Pieve di Cadore e Soverzene;

tavola 4.7 - tipologia dei possibili interventi di escavazione - unità fisiografica n. 5 - Piave tra Soverzene e Busche;

tavola 4.8 - tipologia dei possibili interventi di escavazione - unità fisiografica n. 6 - Cordevole a monte di Alleghe;

tavole 4.9, 4.10 - tipologia dei possibili interventi di escavazione - unità fisiografica n. 8 - Cordevole a valle di Alleghe;

tavole 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 - aree interarginali (art. 4 delle norme di attuazione); - relazione tecnica costituita da:

premesse;

fase conoscitiva;

fase propositiva;

fase programmatica;
norme di attuazione del piano;
atti tecnico-amministrativi;
bibliografia.

Art. 2.

Il presente decreto e gli allegati di cui all'art. 1 sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la difesa del suolo - nonché presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

Gli elaborati di tale piano sono altresì disponibili sul sito web dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, al seguente indirizzo: www.adbve.it

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, a cura delle Regioni territorialmente competenti, nei rispettivi Bollettini ufficiali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 276

10A00840

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2010.

Proroga dello stato di emergenza in materia di rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo;

Considerato che, presso la discarica in località contrada Bellolampo in provincia di Palermo, sono smaltiti i rifiuti prodotti nel territorio comunale di Palermo e quelli prodotti da altri cinquantadue comuni della provincia di Palermo;

Considerato che, gli interventi in corso di realizzazione da parte del commissario delegato, con particolare riferimento alla citata discarica in località contrada Bellolampo, devono essere proseguiti anche in regime derogatorio della normativa ordinaria;

Considerato, inoltre, che è necessario assicurare ulteriormente la continuità dell'esercizio della discarica di Bellolampo, e provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione determinatasi, mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota datata 10 novembre 2009, con la quale il commissario delegato ha relazionato sugli interventi in corso ed ha evidenziato la necessità di una proroga dello stato di emergenza;

Ravvisata quindi, la necessità di assicurare il compimento di tutti gli interventi ancora necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Palermo;

Ritenuto che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana, espressa con nota del 16 dicembre 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nella provincia di Palermo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A00834

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2010.

Dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 44-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;

Considerata la situazione di grave criticità conseguente al sovrappopolamento del sistema carcerario nazionale, causato dall'inadeguatezza delle strutture che ospitano gli istituti di pena;

Considerato che, la predetta situazione di criticità determina un grave rischio per la salute e l'incolumità dei soggetti detenuti presso gli istituti di pena;

Ravvisata la necessità di procedere, in termini di somma urgenza all'immediato avvio di interventi volti alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, al fine di assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei detenuti, garantendo una migliore condizione di vita degli stessi e la funzione rieducativa della pena;

Tenuto conto che tali interventi, per il carattere di straordinarietà e di somma urgenza che rivestono, devono essere assunti anche nell'esercizio di poteri in deroga alla normativa vigente;

Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Sentito il Ministro della giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A00835

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2010.

Proroga dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2009, in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008;

Considerato che, la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2009, n. 3744, recante «primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena, il giorno 23 dicembre 2008»;

Vista la nota in data 20 novembre 2009 del Presidente della regione Emilia Romagna - commissario delegato con la quale è stata rappresentata l'esigenza di una proroga dello stato di emergenza al fine di permettere la prosecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico degli edifici inagibili o gravemente danneggiati;

Considerato che, sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto che, la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena, il giorno 23 dicembre 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A00836

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2010.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis -Iglesiente e del Guspinese della Regione autonoma della Sardegna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2009, in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis - Iglesiente e del Guspinese della Regione autonoma della Sardegna;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del Presidente della Regione autonoma della Sardegna - commissario delegato del 25 novembre 2009 con la quale si chiede una proroga dello stato d'emergenza;

Considerato che solo in data 9 luglio 2009 si sono rese disponibili le prime risorse finanziarie, pari a euro 9.500.000,00 finalizzate a realizzare gli interventi prioritari per la bonifica delle aree minerarie dismesse;

Considerato, altresì, che sono ancora in corso le attività finalizzate all'individuazione di regole certe per la bonifica delle aree minerarie dismesse non contemplate in alcuna normativa nazionale e comunitaria;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Ravvisata la necessità di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio che consente di ricorrere a procedure accelerate per il concreto ed indispensabile avvio delle opere di risanamento, tenuto conto della complessità della progettazione degli interventi e delle relative fasi di approvazione;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis - Iglesiente e del Guspinese della Regione autonoma della Sardegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A00837

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2010.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3843).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009 e n. 3837 del 30 dicembre 2009;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Viste le note dei sindaci di alcuni comuni del cratere del 17 novembre 2009 e del 7 dicembre 2009;

Viste le note della Prefettura - Ufficio territoriale del governo di L'Aquila del 25 novembre 2009 e del 22 dicembre 2009;

Vista la nota del 23 dicembre 2009 della Confcommercio dell'Aquila;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. I Sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 e dei comuni i cui territori sono ricompresi nelle aree di competenza dei «Centri operativi misti» costituiti con i decreti del Commissario delegato n. 1 del 9 aprile 2009, n. 4 del 17 aprile 2009 e n. 8 del 29 maggio 2009, possono richiedere ai propri datori di lavoro, con oneri a carico di questi ultimi, l'esenzione dalle prestazioni lavorative, per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2.

1. Al fine di continuare a soddisfare le primarie esigenze di mobilità delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale prevista all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 è prorogata fino al 31 gennaio 2010 per gli utenti residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 che non siano rientrati nell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, ovvero non abbiano ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del comune di residenza ovvero dei comuni limitrofi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 4, comma 13, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 2009.

Art. 3.

1. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attività di emergenza e di ricostruzione, il personale dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di cinque unità, direttamente impegnato dai sindaci con apposito ordine di servizio in attività connesse al superamento dell'emergenza ed alla ricostruzione, può essere autorizzato fino al 31 maggio 2010 alla effettuazione di lavoro straordinario, effettivamente reso, fino a cinquanta ore mensili, anche in deroga ai limiti quantitativi e alle fonti di finanziamento fissati dall'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «regioni-autonomie locali» 1° aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di euro 300.000,00, si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 4.

1. All'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836 del 30 dicembre 2009 le parole: «del Fondo della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti parole: «dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

Art. 5.

1. Il Comandante provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di L'Aquila è nominato funzionario delegato per la gestione delle risorse necessarie alla liquidazione delle spese sostenute dal predetto corpo, in via di somma urgenza per lo svolgimento delle attività istituzionali di messa in sicurezza, a tutela della pubblica e privata incolumità nei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. Il Dipartimento della protezione civile rende disponibili le somme necessarie, nel limite di 150.000,00 euro, a valere sull'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 6.

1. Nell'ottica di perequazione dei trattamenti economici riconosciuti al personale del Dipartimento della protezione civile ed al personale delle forze armate, incaricato delle attività di responsabile unico del procedimento, di redazione dei progetti, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza, nell'ambito degli interventi infrastrutturali conseguenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009 nonché di collaborazione con tali figure, rispetto ai trattamenti economici riconosciuti al restante personale impiegato nella gestione emergenziale, l'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previsto per le citate figure, è sostituito dai trattamenti economici straordinari in godimento, ai sensi degli art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536 e 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2009, n. 3827. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2009, n. 3817, per i compensi dovuti agli incaricati dei collaudi tecnico-amministrativi.

2. Al personale incaricato delle operazioni di collaudo statico delle strutture temporanee, realizzate dal Dipartimento della protezione civile per il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi sismici di cui al comma 1, è riconosciuto il compenso in misura forfettaria pari allo 0,1 per cento del valore delle opere da ciascuno collaudate, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2009, n. 3817, dopo le parole «i compensi da attribuire» è aggiunto il seguente periodo: «, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 7.

1. In attesa della riparazione degli immobili pubblici nel territorio del comune dell'Aquila danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile 2009, al fine di consentire la continuità delle attività di competenza degli Uffici del comune dell'Aquila, il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 è autorizzato ad assegnare al medesimo ente locale le occorrenti risorse finanziarie finalizzate al reperimento di un apposito edificio.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di 140.000, euro annui, a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 8.

1. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: «8-*bis*. Per soddisfare le domande di indennizzo di cui al comma 1 istruite positivamente entro il 31 dicembre 2009, il commissario delegato è autorizzato ad anticipare, su richiesta dei Comuni interessati, le somme da questi ritenute ammissibili, nei limiti dell'importo massimo complessivo di 80 milioni di euro, di cui è stata accertata la relativa disponibilità, a valere sulle risorse di cui al comma 8».

Art. 9.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009, dopo le parole: «del 6 giugno 2009» sono inserite le seguenti parole: «e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009» e dopo le parole: «il termine di scadenza» è aggiunta la seguente parola: «rispettivamente».

Art. 10.

1. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, in favore del personale direttamente impegnato dal Prefetto dell'Aquila con apposito ordine di servizio in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è prorogata fino al 31 gennaio 2010, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia ed al dirigente di Area 1 in servizio presso la Prefettura dell'Aquila direttamente impegnato in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è prorogata fino al 31 gennaio 2010 la corresponsione dell'indennità mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 15% della retribuzione annua di posizione. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile.

2. Ai relativi oneri si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 11.

1. All'art. 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, sono soppresse le seguenti parole: «delle singole unità immobiliari e» e, alla fine del primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «I lavori di riparazione delle singole unità immobiliari classificate con esito B o C devono iniziare non oltre sette giorni dalla relativa comunicazione del contributo definitivo, ovvero, in caso di unità immobiliari ubicate in edifici condominiali parimenti oggetto di domanda di contributo per la riparazione delle parti comuni, non oltre sette giorni dalla comunicazione del contributo definitivo per le parti comuni, e non oltre sette giorni dalla concessione del contributo definitivo per la singola unità immobiliare, se successiva a quella per le parti comuni, e terminare entro i tempi sopra indicati.».

2. All'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, all'ultimo periodo, dopo le parole: «il contributo si intende concesso a titolo definitivo» sono aggiunte le seguenti parole: «e la comunicazione del medesimo contributo si intende effettuata senza ulteriori formalità».

3. All'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009 è aggiunto il seguente comma:

«2. La mancata presentazione delle domande di contributo entro i termini previsti dal comma 1 comporta

l'automatica decadenza dal contributo di autonoma sistemazione o dalle sistemazioni alloggiative alberghiere o assimilate».

4. Le comunicazioni di contributo definitivo relative al comune dell'Aquila, per qualsiasi esito, avvengono tramite pubblicazione nell'albo pretorio e sul sito internet istituzionale; la pubblicazione nell'albo pretorio vale quale avvenuta notifica, a tutti gli effetti di legge.

Art. 12.

1. L'inizio dei lavori sulle parti comuni degli edifici classificati con esito E e degli aggregati strutturali di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, notificato al comune dal direttore dei lavori e dal committente, deve avvenire entro trenta giorni dalla concessione del contributo.

Art. 13.

1. Al fine di dare attuazione all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a nominare un'apposita commissione, che opera a titolo gratuito, composta da dieci membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente.

2. La commissione di cui al comma 1, definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico entro trenta giorni dalla nomina.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A00846

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2010.

Proroga dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità a seguito dei lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara Calabra e Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità in relazione ai lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara Calabra e Reggio Calabria, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2009, recante la proroga del predetto stato di emergenza;

Visto l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3836, che ha disposto il trasferimento della somma di quattro milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato nominato per fronteggiare la predetta situazione emergenziale, al fine di consentire la prosecuzione dei relativi interventi;

Considerato che sono tuttora in corso di realizzazione i lavori di ammodernamento del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Bagnara Calabra e Scilla, che prevedono la demolizione e la ricostruzione delle due carreggiate;

Considerato che, durante il suddetto periodo, nel predetto tratto autostradale è previsto il doppio senso di circolazione su un'unica carreggiata non raggiungibile, peraltro, dall'esterno per eventuali interventi di emergenza;

Considerato altresì che sul medesimo tratto autostradale confluisce quotidianamente un considerevole volume del traffico da e verso il capoluogo di provincia;

Considerato che la viabilità alternativa, spesso montana e tortuosa, attraversa per lunghi tratti centri urbani, e che tale viabilità sarà interessata da lavori di messa in sicurezza della medesima, con conseguenti disagi per la circolazione;

Vista la nota del Prefetto di Reggio Calabria - Commissario delegato datata 21 dicembre 2009, con la quale è stata chiesta la proroga dello stato di emergenza;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, che richiede l'adozione di disposizioni in deroga alla normativa vigente, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persista, e che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave crisi derivante dalle problematiche nel settore del traffico e della mobilità nel tratto autostradale A3 tra Bagnara Calabra e Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A00879

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 2009.

Determinazione del tasso d'interesse da applicarsi ai rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2003, in materia di riduzione degli interessi relativi alla riscossione e ai rimborsi;

Visto l'art. 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale dispone che, decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società producono, a partire dal 1° gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni e registrati nell'anno precedente a tale decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale è stato istituito il Dipartimento delle finanze e ne sono state stabilite le competenze;

Visto il decreto del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2008, con il quale per l'anno 2008 gli interessi giornalieri di cui alla predetta legge n. 244 del 2007 sono stati determinati nella misura annua del 4,41 per cento;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge del 28 gennaio 2009, n. 2, la quale reca, in allegato, modificazioni tra le quali, all'art. 9, quella che dispone l'abrogazione dell'art. 1, comma 139, della citata legge n. 244 del 2007, con decorrenza dal 29 gennaio 2009;

Considerato che per l'anno 2009 gli interessi giornalieri di cui al predetto art. 1, comma 139, della legge n. 244 del 2007, sono dovuti limitatamente al periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 28 gennaio, nella misura calcolata sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del Tesoro poliennali a dieci anni registrati nell'anno 2008;

Vista la nota protocollo n. DT95448 del 30 novembre 2009 con la quale il Dipartimento del tesoro ha comunicato che nell'anno 2008 il tasso medio ponderato all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro a dieci anni risulta essere del 4,75 per cento;

Decreta:

Art. 1.

Interessi per rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi

1. Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società producono per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 28 gennaio dell'anno 2009 interessi giornalieri al tasso annuo del 4,75 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

Il direttore generale: LAPECORELLA

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2010
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 30

10A00838

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Spasova Todorova TodVaska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Spasova Vaska, nata a Samokov (Bulgaria) il 18 novembre 1969, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «медицинска сестра» conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina di Sofia nell'anno 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Spasova Vaska ha conseguito il predetto titolo con il nome di Vaska Todorova Spasova;

Visto il certificato dell'Autorità competente della Bulgaria - Ministero della Sanità della Repubblica bulgara, in data 12 ottobre 2009 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata può usufruire dei diritti acquisiti di cui agli articoli 23 e 33, comma 1, della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «медицинска сестра» conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina di Sofia nell'anno 1994 dalla sig.ra Vaska Todorova Spasova, nata a Samokov (Bulgaria) il 18 novembre 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Spasova Vaska è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00824

DECRETO 23 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Fraunhofer Elisabeth Stefanie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Fraunhofer Elisabeth Stefanie, nata a Starnberg (Germania) il giorno 21 settembre 1979, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Gesundheits - und Krankenpflegerin» conseguito in Germania presso la «Berufsfachschule fur Krankenpflege der IB-Gesellschaft fur interdisziplinare Studien mbH am Klinikum Starnberg» con sede a Starnberg e rilasciato a Monaco il 2 settembre 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che in data 1° ottobre 2009 la sig.ra Fraunhofer Elisabeth Stefanie ha ricevuto dal Governo dell'Alta Baviera di Monaco il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Gesundheits - und Krankenpflegerin»;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 13 ottobre 2009 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione della durata minima di tre anni per l'esercizio della professione di infermiere conforme alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Gesundheits - und Krankenpflegerin» conseguito in Germania presso la «Berufsfachschule fur Krankenpflege der IB-Gesellschaft fur interdisziplinare Studien mbH am Klinikum Starnberg» con sede a Starnberg e rilasciato a Monaco il 2 settembre 2009, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Gesundheits - und Krankenpflegerin» a partire dal giorno 1° ottobre 2009, dalla sig.ra Fraunhofer Elisabeth Stefanie, nata a Starnberg (Germania) il giorno 21 settembre 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Fraunhofer Elisabeth Stefanie è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00825

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pîrjol Mercedes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pîrjol Mercedes, nata a Craiova (Romania) il 5 ottobre 1965, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical, obstetrica ginecologie» conseguito in Romania presso la «Şcolii postliceale de specialitate» di Craiova nella sessione di giugno 1992 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto il certificato VIIID/42923/13.08.2008, rilasciato in data 22 ottobre 2008 del Ministero della sanità pubblica della Romania e la relativa traduzione in lingua italiana che attesta che la sig.ra Pîrjol Mercedes ha esercitato effettivamente e legalmente in Romania le attività previste all'art. 42 della direttiva 2005/36/CE, per un periodo di cinque anni consecutivi negli ultimi sette anni precedenti il rilascio del certificato stesso;

Vista la nota di chiarimenti in data 7 ottobre 2009 del Ministero della sanità pubblica della Romania e la relativa traduzione in lingua italiana che attesta che il certificato di esperienza professionale n. VID/42923/13.08.2008 «attesta in modo corretto la formazione e l'esperienza professionale della titolare»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

Visto l'art. 49, comma 5, del succitato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che stabilisce il principio dei diritti acquisiti specifici alle ostetriche, relativamente ai titoli di formazione in ostetricia (asistent medical obstetrică-ginecologie) che sono stati rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione all'Unione europea;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Asistent medical obstetrica ginecologie» conseguito in Romania presso la «Şcolii postliceale de specialitate» di Craiova nella sessione di giugno 1992 dalla sig.ra Pîrjol Mercedes, nata a Craiova (Romania) il 5 ottobre 1965, cittadina rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La sig.ra Pîrjol Mercedes è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00833

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Fisteag Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Fisteag Ana, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Liceul Teoretic «Train Lalescu» Sanitaria di Resita nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Liceul Teoretic «Train Lalescu» di Resita nell'anno 2009 dalla sig.ra Fisteag Ana, nata a Iablanita (Romania) il 6 agosto 1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Fisteag Ana, coniugata Banu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00742

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Prentu Dumitrita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Prentu Dumitrita, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2009 dalla sig.ra Prentu Dumitrita , nata a Bacau (Romania) il 14 novembre 1986 , é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Prentu Dumitrita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00743

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Petrari Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Petrari Maria, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell'anno 2007 dalla sig.ra Petrari Maria, nata a Sighetu Marmatiei (Romania) il 15 maggio 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Petrari Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00767

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. James Lijesh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. James Lijesh ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General nursing» conseguito nell'anno 2007 presso la «Sri Krishna School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. James Lijesh, nato a Kottayam-Kerala (India) il giorno 4 maggio 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. James Lijesh è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00766

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Neica Anita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Neica Anita, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Baia Mare nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Baia Mare nell'anno 2009 dalla sig.ra Neica Anita, nata a Bacau (Romania) il 26 gennaio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Neica Anita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00772

DECRETO 8 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Johns Alen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Johns Alen ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2006 presso la «Sapthagiri School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Johns Alen, nato a Nakapuzha (India) il giorno 31 maggio 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Johns Alen è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00566

DECRETO 8 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Babu Biji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Babu Biji ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2003 presso la «S.C.S. Institute of Nursing Sciences» di Mangalore (India) dalla sig.ra Babu Biji, nata a Thumpamon-Kerala (India) il giorno 17 aprile 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Babu Biji è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00565

DECRETO 8 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Yuliya Lyubomirova Neycheva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Neycheva Yuliya, nata a Gorna Oryahovica (Bulgaria) il giorno 8 gennaio 1980, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "медицинска сестра" conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Superiore di Medicina a Pleven – Collegio di Medicina di Veliko Tarnovo nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Neycheva Yuliya ha conseguito il predetto titolo con il nome di Yuliya Lyubomirova Neycheva;

Visto il certificato dell'Autorità competente della Bulgaria – Ministero della Sanità della Repubblica bulgara – in data 20 ottobre 2009 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata può usufruire dei diritti acquisiti di cui agli articoli 23 e 33, comma 1, della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «медицинска сестра» conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Superiore di Medicina a Pleven – Collegio di Medicina di Veliko Tarnovo nell'anno 2001 dalla signora Yuliya Lyubomirova Neycheva, nata a Gorna Oryahovica (Bulgaria) il giorno 8 gennaio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Neycheva Yuliya è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00769

DECRETO 8 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lunita Valerica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lunita Valerica, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2003 dalla sig.ra Lunita Valerica, nata a Barlad (Romania) il 23 maggio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Lunita Valerica, coniugata Agache, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00768

DECRETO 8 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Stoykova Nedyalkova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Nedyalkova Elena, nata a Plovdiv (Bulgaria) il 28 marzo 1983, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "медицинска сестра" conseguito in Bulgaria presso l'Università di Medicina – Facoltà di Medicina di Plovdiv nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Nedyalkova Elena ha conseguito il predetto titolo con il nome di Elena Stoykova Nedyalkova;

Visto il certificato dell'Autorità competente della Bulgaria – Ministero della Sanità della Repubblica bulgara – in data 10 settembre 2009 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Bulgaria, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «медицинска сестра» conseguito in Bulgaria presso l'Università di Medicina – Facoltà di Medicina di Plovdiv nell'anno 2007 dalla signora Elena Stoykova Nedyalkova, nata a Plovdiv (Bulgaria) il 28 marzo 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Nedyalkova Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00770

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 gennaio 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Bitto»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 11 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2007, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'11 gennaio 2007;

Considerato che il Consorzio per la Tutela dei Formaggi Valtellina Casera e Bitto ha comunicato di confermare «CSQA Certificazioni S.r.l.» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Bitto» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) n. 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bitto» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» la predisposizione del piano dei controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 gennaio 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» con decreto 11 gennaio 2007, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 gennaio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A00839

DECRETO 13 gennaio 2010.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 17 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo all'articolo unico;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a

quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Colza

Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Responsabile della conservazione in purezza*
11890	Delight	00	Raps Gbr – D
12004	Lunedie	00	Saatzucht Dieckmann GmbH - D
11894793	Mirco CL	00	Raps Gbr – D -
12499	**PHS 803 cms**	hms	Phycomat Eurl - F

Barbabietola da zucchero

Codice SIAN	*Varietà*	*Ploidia*	*Responsabile della conservazione in purezza*
11883	Perfekta	D	Lion Seeds - UK

Riso

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
12002	Crono	ALMO S.p.A. – Mortara (PV)
12000	Dardo	ALMO S.p.A. – Mortara (PV)
11884	Gloria	Lugano Leonardo s.r.l. – Tortona (AL)
11886	Ronaldo	Lugano Leonardo s.r.l. – Tortona (AL)
11918	Orione	SA.PI.SE. Soc. Coop. - Vercelli
11917	Antares	SA.PI.SE. Soc. Coop. - Vercelli
11919	Vulcano	SA.PI.SE. Soc. Coop. - Vercelli

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

10A00848

DECRETO 21 gennaio 2010.

Modifica all'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Langhe».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata dei vini «Langhe», come da ultimo modificato con decreto ministeriale 22 agosto 2001;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2008 concernente modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1997 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;

Vista la richiesta presentata dalla regione Piemonte, con nota n. 19482 del 28 luglio 2009, su istanza del Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, con la quale è stata richiesta la modifica dell'art. 8 del sopra citato disciplinare, al fine di consentire il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Langhe», in contenitori alternativi al vetro conformemente alle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale 4 agosto 2008;

Visto il parere favorevole espresso nella riunione del 27 e 28 ottobre 2009 dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, presente il rappresentante della Regione Piemonte, in merito all'accoglimento della suddetta istanza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Langhe», in conformità al parere espresso dal citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Langhe», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 22 agosto 2001, richiamato in premessa, è inserito il seguente comma:

"Confezionamento. È consentito confezionare i vini a denominazione di origine controllata «Langhe» rosso e «Langhe» bianco senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A00880

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 novembre 2009.

Recepimento della direttiva 108/2009/CE della Commissione del 17 agosto 2009 che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del citato codice della strada, ed in particolare i commi 2, 3 e 4, che, tra l'altro, rimettono a decreti del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il recepimento di direttive comunitarie in materia di prescrizioni tecniche relative a caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 22 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2007, di recepimento della direttiva 2006/120/CE che da ultimo ha modificato le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE;

Vista la direttiva 108/2009/CE della Commissione del 17 agosto 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 213 del 18 agosto 2009, che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la predetta direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Decreta:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE, e successive modificazioni, è modificato come segue:

a) l'allegato II del capitolo 5 è modificato conformemente all'allagato I del presente decreto;

b) l'allegato III del capitolo 9 è modificato conformemente all'allegato II del presente decreto;

c) l'allegato IV del capitolo 9 è modificato conformemente all'allegato III del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° maggio 2010 non è consentito, per motivi concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico o le emissioni sonore, rifiutare l'omologazione CE o vietare l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli a motore a due o a tre ruote conformi al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come da ultimo modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° maggio 2010 non è consentito, per motivi concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico o le emissioni sonore, rilasciare l'omologazione CE di qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote non conforme al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come da ultimo modificato dal presente decreto.

Art. 3.

1. Gli allegati I, II e III al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 273

ALLEGATO *I*

MODIFICA DELL'ALLEGATO II DEL CAPITOLO 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA NAVIGAZIONE 23 MARZO 2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

L'allegato II del capitolo 5 è così modificato:

1) È aggiunto il seguente punto 1.10:

«1.10. "veicolo ibrido elettrico (HEV)": motociclo, triciclo o quadriciclo che ricava l'energia per la propulsione meccanica da entrambe le seguenti sorgenti di energia immagazzinata presenti a bordo del veicolo stesso:

a) un carburante di consumo

b) un dispositivo di accumulo dell'energia elettrica.»;

2) è inserito il seguente punto 2.2.1.3:

«2.2.1.3. Nel caso dei veicoli ibridi elettrici si applica l'appendice 3.»;

3) è aggiunta la seguente appendice 3:

«Appendice 3

Procedura di prova delle emissioni applicabile ai motocicli, ai tricicli e quadricicli ibridi elettrici

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato stabilisce le disposizioni specifiche relative all'omologazione di veicoli ibridi elettrici.

2. CATEGORIE DI VEICOLI IBRIDI ELETTRICI

Ricarica del veicolo	A ricarica esterna (1) (OVC)		Non a ricarica esterna (2) (NOVC)	
Commutatore della modalità di funzionamento	No	Sì	No	Sì

(1) veicoli definiti anche "ricaricabili esternamente"
(2) veicoli definiti anche "non ricaricabili esternamente"

3. METODI DI PROVA DI TIPO I

Per quanto concerne la prova di tipo I, i motocicli o tricicli ibridi elettrici devono essere sottoposti a prova in base alla procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a), di cui al punto 2.2.1.1.5 dell'allegato II. In ciascuna condizione di prova, il risultato della prova delle emissioni deve rispettare i limiti di cui al punto 2.2.1.1.5 dell'allegato II.

3.1. **Veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (HEV OVC) senza commutatore della modalità di funzionamento**

3.1.1. Devono essere eseguite due prove nelle condizioni seguenti.

Condizione A: la prova deve essere eseguita con un dispositivo di accumulo dell'energia elettrica a piena carica.

Condizione B: la prova deve essere eseguita con un dispositivo di accumulo dell'energia elettrica in condizioni di carica minima (massima scarica della capacità).

Il profilo dello stato di carica (*state of charge* — SOC) del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica durante le diverse fasi della prova di tipo I è indicato nella sottoappendice 3.

3.1.2. Condizione A

3.1.2.1. Il procedimento ha inizio facendo scaricare il dispositivo di accumulo dell'energia nelle seguenti condizioni di marcia del veicolo:

a) a una velocità costante di 50 km/h fino all'avvio del motore termico dell'HEV;

b) oppure, se il veicolo non è in grado di raggiungere una velocità costante di 50 km/h senza l'avvio del motore termico, riducendo la velocità finché il veicolo è in grado di tenere per un determinato periodo di tempo/una determinata distanza (da stabilire d'intesa tra il servizio tecnico e il costruttore) una velocità costante inferiore a quella che determina l'avvio del motore termico; oppure

c) conformemente alle istruzioni del costruttore.

Il motore termico deve essere arrestato entro 10 secondi dal suo avvio automatico.

3.1.2.2. Condizionamento del veicolo

3.1.2.2.1. Prima della prova, il veicolo deve essere tenuto in un locale a temperatura relativamente costante compresa tra 293 e 303 K (20-30 °C). Il condizionamento deve essere condotto per almeno sei ore e proseguire sino a quando la differenza tra la temperatura dell'olio motore e dell'eventuale liquido di raffreddamento e la temperatura del locale risulti compresa tra ± 2 K e il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica abbia raggiunto la piena carica con il procedimento descritto al punto 3.1.2.2.2.

3.1.2.2.2. Durante la sosta (*soak*), il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica deve essere ricaricato con il procedimento di ricarica notturna normale di cui al punto 4.1.2 della sottoappendice 2.

3.1.2.3. Procedura di prova

3.1.2.3.1. Il veicolo deve essere avviato con i mezzi normalmente a disposizione del conducente. Il primo ciclo di prova comincia all'inizio della procedura di messa in moto del veicolo.

3.1.2.3.2. Possono essere impiegate le procedure di prova descritte al punto 3.1.2.3.2.1 o al punto 3.1.2.3.2.2.

3.1.2.3.2.1. Il campionamento comincia prima o all'inizio della procedura di messa in moto del veicolo e si conclude secondo quanto descritto per la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a) (fine del campionamento).

3.1.2.3.2.2. Il campionamento comincia prima o a all'inizio della procedura di messa in moto del veicolo e prosegue durante una serie di cicli di prova ripetuti. Si conclude al termine dell'ultima fase di minimo quando il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica ha raggiunto la carica minima in base al criterio definito di seguito (fine del campionamento).

Il bilancio elettrico Q [Ah], misurato con il procedimento descritto nella sottoappendice 1, serve a determinare quando il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica ha raggiunto la carica minima.

La carica minima del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica si considera raggiunta nel ciclo di prova N se il bilancio elettrico nel ciclo di prova N + 1 non supera una scarica del 3 %, espressa come percentuale della capacità nominale del dispositivo di accumulo dell'energia (in Ah) nella condizione di carica massima.

Su richiesta del costruttore possono essere effettuati cicli di prova supplementari e i relativi risultati possono essere inclusi nei calcoli di cui ai punti 3.1.2.3.5 e 3.1.2.3.6, purché il bilancio elettrico di ogni ciclo di prova aggiuntivo evidenzi una scarica del dispositivo di accumulo dell'energia minore di quella del ciclo precedente.

Tra ciascuno dei cicli è ammesso un periodo di sosta a caldo (hot soak) della durata massima di 10 minuti.

3.1.2.3.3. Il veicolo deve essere guidato rispettando la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a).

3.1.2.3.4. I gas di scarico devono essere analizzati in base alla procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a).

3.1.2.3.5. I risultati relativi al ciclo misto per la condizione A vanno registrati (m1). Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.1.2.3.2.1, m1 è semplicemente il risultato in grammi dell'unico ciclo di prova. Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.1.2.3.2.2, m1 è la somma in grammi dei risultati dei cicli N di prova.

$$m1 = \sum_{1}^{N} m_i$$

3.1.2.3.6. In rapporto alla condizione A va calcolata l'emissione massica media in g/km di ciascun inquinante (M1):

$$M1 = m1/Dtest1$$

dove Dtest1 rappresenta le distanze effettivamente percorse nella prova eseguita nella condizione A.

3.1.3. Condizione B

3.1.3.1. Condizionamento del veicolo

3.1.3.1.1. Il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica del veicolo deve essere scaricato conformemente a quanto descritto al punto 3.1.2.1.

3.1.3.1.2. Prima della prova, il veicolo deve essere tenuto in un locale a temperatura relativamente costante compresa tra 293 e 303 K (20-30 °C). Il condizionamento deve essere condotto per almeno sei ore e proseguire sino a quando la differenza tra la temperatura dell'olio motore e dell'eventuale liquido di raffreddamento e la temperatura del locale risulti compresa tra ± 2 K.

3.1.3.2. Procedura di prova

3.1.3.2.1. Il veicolo deve essere avviato con i mezzi normalmente a disposizione del conducente. Il primo ciclo di prova comincia all'inizio della procedura di messa in moto del veicolo.

3.1.3.2.2. Il campionamento comincia prima o all'inizio della procedura di messa in moto del veicolo e si conclude secondo quanto descritto per la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a) (fine del campionamento).

3.1.3.2.3. I veicoli devono essere guidati rispettando la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a).

3.1.3.2.4. I gas di scarico devono essere analizzati in base alla procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a).

3.1.3.2.5. I risultati ottenuti nel ciclo misto per la condizione B vanno registrati (m2).

3.1.3.2.6. In rapporto alla condizione B va calcolata l'emissione media in g/km di ciascun inquinante (M2):

$$M2 = m2/Dtest2$$

dove Dtest2 rappresenta le distanze effettivamente percorse nella prova eseguita nella condizione B.

3.1.4. Risultati della prova

3.1.4.1. Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.1.2.3.2.1, i valori ponderati sono:

$$M = (De \cdot M1 + Dav \cdot M2)/(De + Dav)$$

dove:

M = emissione massica dell'inquinante espressa in g/km

M1 = emissione massica media dell'inquinante in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica a piena carica

M2 = emissione massica media dell'inquinante in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica in condizioni di carica minima (massima scarica della capacità)

De = autonomia elettrica del veicolo misurata secondo il procedimento descritto nella sottoappendice 2

Dav = valore assunto per la distanza media percorsa dal veicolo nella condizione B nell'intervallo di tempo tra due ricariche del dispositivo di accumulo dell'energia:

— 4 km per i motocicli di categoria 1 (cilindrata < 150 cc),

— 6 km per i motocicli di categoria 2 (cilindrata ≥ 150 cc, Vmax < 130 km/h),

— 10 km per i motocicli di categoria 3 (cilindrata ≥ 150 cc, Vmax > 130 km/h).

3.1.4.2. Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.1.2.3.2.2., i valori ponderati sono:

$$M = (Dovc \cdot M1 + Dav \cdot M2)/(Dovc + Dav)$$

dove:

M = emissione massica di inquinante espressa in g/km

M1 = emissione massica media di inquinante in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica a piena carica

M2 = emissione massica media di inquinante in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica in condizioni di carica minima (massima scarica della capacità)

Dovc = autonomia OVC del veicolo misurata secondo il procedimento descritto nella sottoappendice 2

Dav = valore assunto per la distanza media percorsa dal veicolo nella condizione B nell'intervallo di tempo tra due ricariche del dispositivo di accumulo dell'energia:

— 4 km per i motocicli di categoria 1 (cilindrata < 150 cc),

— 6 km per i motocicli di categoria 2 (cilindrata ≥ 150 cc, Vmax < 130 km/h),

— 10 km per i motocicli di categoria 3 (cilindrata ≥ 150cc, Vmax > 130 km/h).

3.2. **Veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (ovc) con commutatore della modalità di funzionamento**

3.2.1. Devono essere eseguite due prove nelle condizioni seguenti.

3.2.1.1. Condizione A: la prova deve essere eseguita con un dispositivo di accumulo dell'energia elettrica a piena carica.

3.2.1.2. Condizione B: la prova deve essere eseguita con un dispositivo di accumulo dell'energia elettrica in condizioni di carica minima (massima scarica della capacità).

3.2.1.3. Il commutatore della modalità di funzionamento deve essere nella posizione indicata nella tabella che segue:

Modalità di funzionamento disponibili	— "puro elettrico" — ibrida ([1])	— "puro termico" — ibrida ([1])	— "puro elettrico" — "puro termico" — ibrida ([1])	— modalità ibrida n ... — modalità ibrida m
Posizione del commutatore della modalità di funzionamento nella condizione A (carica massima)	ibrida ([1])	ibrida ([1])	ibrida ([1])	Modalità ibrida prevalentemente elettrica ([2])
Posizione del commutatore della modalità di funzionamento nella condizione B (carica minima)	ibrida ([1])	termica	termica	Modalità ibrida prevalentemente termica ([3])

([1]) Nel caso sia disponibile più di una "modalità ibrida", va utilizzata la procedura di cui all'ultima colonna a destra.
([2]) Modalità ibrida prevalentemente elettrica
Modalità ibrida per la quale è dimostrato il consumo di elettricità più elevato tra tutte le modalità ibride selezionabili nella prova eseguita nella condizione A — modalità da determinare in base alle informazioni fornite dal costruttore e d'intesa con il servizio tecnico.
([3]) Modalità ibrida prevalentemente termica
Modalità ibrida per la quale è dimostrato il consumo di carburante più elevato tra tutte le modalità ibride selezionabili nella prova eseguita nella condizione B — modalità da determinare in base alle informazioni fornite dal costruttore e d'intesa con il servizio tecnico.

3.2.2. Condizione A

3.2.2.1. Se l'autonomia del veicolo in modalità "puro elettrico" è superiore a un ciclo completo, a richiesta del costruttore la prova di tipo I può essere eseguita in modalità "puro elettrico" d'intesa con il servizio tecnico. In questo caso il valore m1 di cui al punto 3.2.2.4.5 è pari a 0.

3.2.2.2. La procedura ha inizio facendo scaricare il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica del veicolo.

3.2.2.2.1. Se il veicolo è dotato di una modalità "puro elettrico", la scarica del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica deve essere ottenuta facendo funzionare il veicolo con il commutatore in modalità "puro elettrico" (sulla pista di prova, al banco dinamometrico a rulli, ecc.) a una velocità costante pari al 70 % con un margine di ± 5 % della velocità massima indicata dal costruttore. La scarica viene interrotta quando si verifica una delle seguenti situazioni:

a) quando il veicolo non è in grado di operare al 65 % della velocità massima;

b) quando la normale strumentazione di bordo segnala al conducente la necessità di arrestare il veicolo;

c) quando sono stati percorsi 100 km.

3.2.2.2.2. Se il veicolo non è dotato di una modalità "puro elettrico", la scarica del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica deve essere ottenuta nelle seguenti condizioni di marcia del veicolo:

a) a una velocità costante di 50 km/h o alla velocità massima del veicolo in modalità "puro elettrico" fino all'avvio del motore termico dell'HEV;

b) oppure, se il veicolo non è in grado di raggiungere una velocità costante di 50 km/h senza l'avvio del motore termico, riducendo la velocità finché il veicolo è in grado di tenere per un determinato periodo di tempo/una determinata distanza (da stabilire d'intesa tra il servizio tecnico e il costruttore) una velocità costante inferiore a quella che determina l'avvio del motore termico, oppure

c) conformemente alle istruzioni del costruttore.

Il motore termico deve essere arrestato entro 10 secondi dal suo avvio automatico.

3.2.2.3. Condizionamento del veicolo

3.2.2.3.1. Prima della prova, il veicolo deve essere tenuto in un locale a temperatura relativamente costante compresa tra 293 e 303 K (20-30 °C). Il condizionamento deve essere condotto per almeno sei ore e proseguire sino a quando la differenza tra la temperatura dell'olio motore e dell'eventuale liquido di raffreddamento e la temperatura del locale risulti compresa tra ± 2 K e il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica abbia raggiunto la piena carica con il procedimento descritto al punto 3.2.2.3.2.

3.2.2.3.2. Durante la sosta (*soak*), il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica deve essere ricaricato con il procedimento di ricarica notturna normale di cui al punto 4.1.2 della sottoappendice 2.

3.2.2.4. Procedura di prova

3.2.2.4.1. Il veicolo deve essere avviato con i mezzi normalmente a disposizione del conducente. Il primo ciclo di prova comincia all'inizio della procedura di messa in moto del veicolo.

3.2.2.4.2. Possono essere impiegate le procedure di prova descritte al punto 3.2.2.4.2.1 o al punto 3.2.2.4.2.2.

3.2.2.4.2.1. Il campionamento comincia prima o all'inizio della procedura di messa in moto del veicolo e si conclude secondo quanto descritto per la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a) (fine del campionamento).

3.2.2.4.2.2. Il campionamento comincia prima o all'inizio della procedura di messa in moto del veicolo e prosegue durante una serie di cicli di prova ripetuti. Si conclude al termine dell'ultima fase di minimo quando il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica ha raggiunto la carica minima in base al criterio definito di seguito (fine del campionamento).

Il bilancio elettrico Q [Ah], misurato con il procedimento descritto nella sottoappendice 1 della presente appendice, serve a determinare quando il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica ha raggiunto la carica minima.

La carica minima del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica si considera raggiunta nel ciclo di prova N se il bilancio elettrico nel ciclo di prova N + 1 non supera una scarica del 3 %, espressa come percentuale della capacità nominale di accumulo dell'energia (in Ah) nella condizione di carica massima.

Su richiesta del costruttore possono essere effettuati cicli di prova supplementari e i relativi risultati possono essere inclusi nei calcoli di cui ai punti 3.2.2.4.5 e 3.2.2.4.6, purché il bilancio elettrico di ogni ciclo di prova aggiuntivo evidenzi una scarica del dispositivo di accumulo dell'energia minore di quella del ciclo precedente.

Tra ciascuno dei cicli è ammesso un periodo di sosta a caldo (hot soak) della durata massima di 10 minuti.

3.2.2.4.3. Il veicolo deve essere guidato rispettando la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a).

3.2.2.4.4. I gas di scarico devono essere analizzati in base alla procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a).

3.2.2.4.5. I risultati ottenuti nel ciclo misto per la condizione A vanno registrati (m1). Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.2.2.4.2.1, m1 è semplicemente il risultato in grammi dell'unico ciclo di prova. Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.2.2.4.2.2, m1 è la somma in grammi dei risultati dei cicli N di prova.

$$m1 = \sum_{1}^{N} m_i$$

3.2.2.4.6. In rapporto alla condizione A va calcolata l'emissione massica media in g/km di ciascun inquinante (M1):

$$M1 = m1/Dtest1$$

dove Dtest1 rappresenta le distanze effettivamente percorse nella prova eseguita nella condizione A.

3.2.3. Condizione B

3.2.3.1. Nel caso in cui il veicolo disponga di diverse modalità ibride (ad esempio modalità sportiva, economica, urbana, extraurbana, ecc.), il commutatore deve essere posizionato sulla modalità ibrida prevalentemente termica (cfr. punto 3.2.1.3, nota 3).

3.2.3.2. Condizionamento del veicolo

3.2.3.2.1. Il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica del veicolo deve essere scaricato conformemente a quanto descritto al punto 3.2.2.2.

3.2.3.2.2. Prima della prova, il veicolo deve essere tenuto in un locale a temperatura relativamente costante compresa tra 293 e 303 K (20-30 °C). Il condizionamento deve essere condotto per almeno sei ore e proseguire sino a quando la differenza tra la temperatura dell'olio motore e dell'eventuale liquido di raffreddamento e la temperatura del locale risulti compresa tra ± 2 K.

3.2.3.3. Procedura di prova

3.2.3.3.1. Il veicolo deve essere avviato con i mezzi normalmente a disposizione del conducente. Il primo ciclo di prova comincia all'inizio della procedura di messa in moto del veicolo.

3.2.3.3.2. Il campionamento comincia prima o all'inizio della procedura di messa in moto del veicolo e si conclude secondo quanto descritto per la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a) (fine del campionamento).

3.2.3.3.3. Il veicolo deve essere guidato rispettando la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a).

3.2.3.3.4. I gas di scarico devono essere analizzati in base alla procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a).

3.2.3.3.5. I risultati ottenuti nel ciclo misto per la condizione B vanno registrati (m2).

3.2.3.3.6. In rapporto alla condizione B va calcolata l'emissione media in g/km di ciascun inquinante (M2):

$$M2 = m2/Dtest2$$

dove Dtest2 rappresenta le distanze effettivamente percorse nella prova eseguita nella condizione B.

3.2.4. Risultati della prova

3.2.4.1. Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.2.2.4.2.1, i valori ponderati sono:

$$M = (De \cdot M1 + Dav \cdot M2)/(De + Dav)$$

dove:

M = emissione massica dell'inquinante espressa in g/km

M1 = emissione massica media dell'inquinante in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica a piena carica

M2 = emissione massica media dell'inquinante in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica in condizioni di carica minima (massima scarica della capacità)

De = autonomia elettrica del veicolo misurata secondo il procedimento descritto nella sottoappendice 2

Dav = valore assunto per la distanza media percorsa dal veicolo nella condizione B nell'intervallo di tempo tra due ricariche del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica:

— 4 km per i motocicli di categoria 1 (cilindrata < 150 cc),

— 6 km per i motocicli di categoria 2 (cilindrata ≥ 150 cc, Vmax < 130 km/h),

— 10 km per i motocicli di categoria 3 (cilindrata ≥ 150 cc, Vmax > 130 km/h).

3.2.4.2. Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.2.2.4.2.2, i valori ponderati sono:

$$M = (Dovc \cdot M1 + Dav \cdot M2)/(Dovc + Dav)$$

dove

M = emissione massica di inquinante espressa in g/km

M1 = emissione massica media di inquinante in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica a piena carica calcolata secondo quanto enunciato al punto 3.1.2.3.6.

M2 = emissione massica media di inquinante in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica in condizioni di carica minima (massima scarica della capacità), calcolata secondo quanto enunciato al punto 3.2.3.3.6.

Dovc = autonomia OVC (della ricarica esterna) del veicolo misurata secondo il procedimento descritto nella sottoappendice 2

Dav = valore assunto per la distanza media percorsa dal veicolo nella condizione B nell'intervallo di tempo tra due ricariche del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica:

— 4 km per i motocicli di categoria 1 (cilindrata < 150 cc),

— 6 km per i motocicli di categoria 2 (cilindrata ≥ 150 cc, Vmax < 130 km/h),

— 10 km per i motocicli di categoria 3 (cilindrata ≥ 150 cc, Vmax > 130 km/h).

3.3. **Veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (HEV NOVC) senza commutatore della modalità di funzionamento**

3.3.1. Le prove dei veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (HEV NOVC) senza commutatore della modalità di funzionamento, in modalità ibrida, sono eseguite conformemente all'allegato I del capitolo 5.

3.3.2. Il veicolo deve essere guidato rispettando la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a).

3.4. **Veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (HEV NOVC) con commutatore della modalità di funzionamento**

3.4.1. Le prove dei veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (HEV NOVC) con commutatore della modalità di funzionamento, in modalità ibrida, sono eseguite conformemente all'allegato I del capitolo 5. Se sono disponibili più modalità, la prova deve essere eseguita nella modalità selezionata automaticamente una volta effettuata l'accensione (modalità normale). In base delle informazioni fornite dal costruttore, il servizio tecnico si accerta che i valori limite siano rispettati in tutte le modalità ibride.

3.4.2. Il veicolo deve essere guidato rispettando la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a).

4. METODI DI PROVA DI TIPO II

4.1. I veicoli devono essere sottoposti a prova rispettando la procedura di prova descritta nell'appendice 2.

Sottoappendice 1

Metodo di misurazione del bilancio elettrico della batteria dei veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna e non (HEV OVC e HEV NOVC)

1. Obiettivo

1.1. In questa sottoappendice sono descritti il metodo e la strumentazione da impiegare per la misurazione del bilancio elettrico dei veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (HEV OVC) e dei veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (HEV NOVC).

2. Apparecchio e strumentazione di misura

2.1. Nel corso delle prove di cui ai punti da 3.1 a 3.4 la corrente della batteria viene misurata per mezzo di un trasduttore di corrente a pinza o ad anello chiuso. Il trasduttore di corrente (cioè il sensore di corrente privo apparato di acquisizione dati) deve avere una precisione minima pari allo 0,5 % del valore misurato o allo 0,1 % del valore massimo della scala.

Per questa prova non si devono utilizzare i tester diagnostici del costruttore originale (OEM).

2.1.1. Il trasduttore di corrente deve essere collegato a uno dei conduttori elettrici direttamente collegati alla batteria. Per agevolare la misurazione della corrente della batteria per mezzo di un apparecchio di misura esterno, i costruttori dovrebbero preferibilmente predisporre nel veicolo punti di connessione adeguati, sicuri e accessibili. Ove questo non sia possibile, il costruttore ha l'obbligo di fornire assistenza al servizio tecnico mettendo a disposizione un sistema per collegare un trasduttore di corrente ai conduttori collegati alla batteria secondo le modalità sopra descritte.

2.1.2. I dati in uscita dal trasduttore di corrente devono essere campionati con una frequenza minima di campionamento di 5 Hz. La corrente misurata deve essere integrata nel tempo, in modo da ottenere il valore misurato Q, espresso in ampere-ora (Ah).

2.1.3. La temperatura in corrispondenza del sensore deve essere misurata e campionata con la stessa frequenza di campionamento della corrente, in modo da poter utilizzare questo valore per un'eventuale compensazione della deriva dei trasduttori di corrente e dell'eventuale trasduttore di tensione usato per convertire i dati di uscita del trasduttore di corrente.

2.2. Al servizio tecnico deve essere fornito un elenco della strumentazione (fabbricante, modello, numero di serie) utilizzata dal costruttore per stabilire il raggiungimento della condizione di carica minima durante la procedura di prova di cui ai punti 3.1 e 3.2, con l'indicazione (se del caso) dell'ultima data di taratura degli strumenti.

3. Procedimento di misurazione

3.1. La misurazione della corrente della batteria deve iniziare contemporaneamente all'inizio della prova e terminare subito dopo la conclusione del ciclo di marcia completo del veicolo.

Sottoappendice 2

Metodo di misurazione dell'autonomia elettrica dei veicoli dotati di motopropulsore ibrido elettrico e dell'autonomia OVC dei veicoli dotati di motopropulsore ibrido elettrico

1. MISURAZIONE DELL'AUTONOMIA ELETTRICA

Il metodo di prova descritto nella presente sottoappendice consente di misurare l'autonomia elettrica, espressa in km, dei veicoli dotati di motopropulsore ibrido elettrico a ricarica esterna (HEV OVC).

2. PARAMETRI, UNITÀ E PRECISIONE DI MISURA

I parametri, le unità e la precisione di misura devono essere conformi alle indicazioni seguenti.

Parametro	Unità	Precisione	Risoluzione
Tempo	s	+/- 0,1 s	0,1 s
Distanza	m	+/- 0,1 %	1 m
Temperatura	°C	+/- 1 °C	1 °C
Velocità	km/h	+/- 1 %	0,2 km/h
Massa	kg	+/- 0,5 %	1 kg
Bilancio elettrico	Ah	+/- 0,5 %	0,3 %

3. CONDIZIONI DI PROVA

3.1. Condizione del veicolo

3.1.1. Gli pneumatici del veicolo devono essere gonfiati, a temperatura ambiente, alla pressione specificata dal costruttore del veicolo.

3.1.2. La viscosità degli oli per le parti meccaniche in movimento deve essere conforme alle specifiche del costruttore del veicolo.

3.1.3. I dispositivi di illuminazione, di segnalazione luminosa e ausiliari devono essere spenti, ad eccezione di quelli necessari per la prova e per il normale uso diurno del veicolo.

3.1.4. Tutti i sistemi di accumulo dell'energia diversi da quelli destinati alla trazione devono essere caricati al livello massimo specificato dal costruttore.

3.1.5. Se le batterie vengono fatte funzionare a una temperatura superiore a quella ambiente, l'operatore deve seguire la procedura raccomandata dal costruttore del veicolo per mantenere la temperatura della batteria entro i normali limiti di funzionamento.

Il rappresentante del costruttore deve essere in grado di certificare che il sistema di gestione termica della batteria non è disattivato o ridotto.

3.1.6. Il veicolo deve aver percorso almeno 300 km nei sette giorni precedenti la prova con le stesse batterie installate sul veicolo di prova.

3.2. Condizioni climatiche

Per le prove outdoor, la temperatura ambiente deve essere compresa tra 5 °C e 32 °C. Per le prove indoor, la temperatura deve essere compresa tra 20 °C e 30 °C.

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il metodo di prova comprende le seguenti fasi:

a) carica iniziale della batteria;

b) esecuzione del ciclo e misurazione dell'autonomia elettrica.

Tra una fase e l'altra gli eventuali spostamenti del veicolo nell'area di prova successiva devono essere effettuati a spinta (senza ricarica di ripristino).

4.1. Carica iniziale della batteria

La carica della batteria si effettua con i procedimenti seguenti.

Nota: per «carica iniziale della batteria» si intende la prima carica della batteria al ricevimento del veicolo.

Per l'esecuzione di diverse misurazioni o prove combinate, effettuate in sequenza, la prima carica deve essere una «carica iniziale della batteria» e la ricarica successiva può essere effettuata conformemente alla procedura di «ricarica notturna normale» (descritta al punto 4.1.2.1.).

4.1.1. Scarica della batteria

4.1.1.1. Per i veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (HEV OVC) senza commutatore della modalità di funzionamento il costruttore deve mettere a disposizione i mezzi per eseguire la misurazione con il veicolo funzionante in modalità "puro elettrico". Il procedimento ha inizio facendo scaricare il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica nelle seguenti condizioni di marcia del veicolo:

a) a una velocità costante di 50 km/h fino all'avvio del motore termico dell'HEV;

b) oppure, se il veicolo non è in grado di raggiungere una velocità costante di 50 km/h senza l'avvio del motore termico, riducendo la velocità finché il veicolo è in grado di tenere per un determinato periodo di tempo/una determinata distanza (da stabilire d'intesa tra il servizio tecnico e il costruttore) una velocità costante inferiore a quella che determina l'avvio del motore termico;

c) oppure conformemente alle istruzioni del costruttore.

Il motore termico deve essere arrestato entro 10 secondi dal suo avvio automatico.

4.1.1.2. Veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (HEV OVC) con commutatore della modalità di funzionamento

4.1.1.2.1. Se il veicolo è dotato di una modalità "puro elettrico", il procedimento ha inizio facendo scaricare il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica facendo funzionare il veicolo con il commutatore in modalità "puro elettrico" a una velocità costante pari al 70 % con un margine di ± 5 % della sua velocità massima su trenta minuti. La scarica viene interrotta quando si verifica una delle seguenti situazioni:

a) quando il veicolo non è in grado di operare al 65 % della velocità massima su trenta minuti; oppure

b) quando la normale strumentazione di bordo segnala al conducente la necessità di arrestare il veicolo; oppure

c) quando sono stati percorsi 100 km.

4.1.1.2.2. Se il veicolo non è dotato di una modalità "puro elettrico", il costruttore deve mettere a disposizione i mezzi per eseguire la misurazione con il veicolo funzionante in modalità "puro elettrico". La scarica del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica deve essere ottenuta nelle seguenti condizioni di marcia del veicolo:

a) a una velocità costante di 50 km/h fino all'avvio del motore termico dell'HEV;

b) oppure, se il veicolo non è in grado di raggiungere una velocità costante di 50 km/h senza l'avvio del motore termico, riducendo la velocità finché il veicolo è in grado di tenere per un determinato periodo di tempo/una determinata distanza (da stabilire d'intesa tra il servizio tecnico e il costruttore) una velocità costante inferiore a quella che determina l'avvio del motore termico; oppure

c) conformemente alle istruzioni del costruttore.

Il motore termico deve essere arrestato entro 10 secondi dal suo avvio automatico.

4.1.2. Esecuzione di una ricarica notturna normale

Nel caso dei veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (HEV OVC), il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica deve essere ricaricato nel modo seguente.

4.1.2.1. Procedimento di ricarica notturna normale

La ricarica viene effettuata:

a) con l'eventuale caricabatterie di bordo; oppure

b) con un caricabatterie esterno raccomandato dal costruttore, rispettando le modalità di carica prescritte per la ricarica normale;

c) a una temperatura ambiente compresa fra 20 °C e 30 °C.

Questo procedimento esclude tutti i tipi di ricarica speciale che potrebbero essere avviati automaticamente o manualmente, ad esempio le ricariche di equalizzazione o di manutenzione. Il costruttore deve dichiarare che durante la prova non si è verificata alcuna ricarica speciale.

4.1.2.2. Criterio di fine ricarica

Il criterio di fine ricarica corrisponde a un tempo di ricarica di 12 ore, tranne nei casi in cui la normale strumentazione segnali chiaramente al conducente che il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica non ha ancora raggiunto la piena carica.

In tal caso, il tempo massimo è: 3 • capacità dichiarata della batteria (Wh)/alimentazione di rete (W)

4.2. Esecuzione del ciclo e misurazione dell'autonomia

4.2.1. Determinazione dell'autonomia elettrica di un veicolo ibrido elettrico

4.2.1.1. Si esegue la sequenza di prova applicabile di cui al punto 2 dell'allegato II del capitolo 5 con i relativi cambi marcia obbligatori su un banco dinamometrico a rulli regolato nel modo descritto nell'appendice 1 dell'allegato II del capitolo 5, fino al raggiungimento del parametro di fine prova.

4.2.1.2. A una velocità superiore a 50 km/h o alla velocità massima in modalità "puro elettrico" dichiarata dal costruttore, quando il veicolo non raggiunge l'accelerazione o la velocità prescritte per il ciclo di prova, il comando dell'acceleratore deve rimanere completamente aperto (posizione WOT) finché non viene nuovamente raggiunta la curva di riferimento.

4.2.1.3. Ai fini della misurazione dell'autonomia elettrica, il criterio di fine prova è raggiunto quando il veicolo non è in grado di rispettare la curva obiettivo fino a 50 km/h o alla velocità massima in modalità "puro elettrico" dichiarata dal costruttore oppure quando la normale strumentazione di bordo segnala al conducente la necessità di arrestare il veicolo oppure quando il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica ha raggiunto la carica minima. La velocità deve poi essere ridotta a 5 km/h rilasciando il comando dell'acceleratore senza toccare il freno per poi arrestare il veicolo frenando.

4.2.1.4. Per rispettare le esigenze umane, tra le sequenze di prova sono consentite fino a tre interruzioni di durata totale non superiore a 15 minuti.

4.2.1.5. Alla fine, il valore De della distanza in km, percorsa utilizzando unicamente il motore elettrico, corrisponde all'autonomia elettrica del veicolo ibrido elettrico. Il valore dell'autonomia elettrica deve essere arrotondato al numero intero più vicino.

Se nel corso del test il veicolo funziona sia in modalità elettrica sia in modalità ibrida, i periodi di funzionamento in modalità "puro elettrico" sono determinati misurando la corrente agli iniettori o all'accensione.

4.2.2. Determinazione dell'autonomia OVC (della ricarica esterna) di un veicolo ibrido elettrico

4.2.2.1. Si esegue la sequenza di prova applicabile di cui al punto 2 dell'allegato II del capitolo 5 con i relativi cambi marcia obbligatori su un banco dinamometrico a rulli regolato nel modo descritto nell'appendice 1 o nell'appendice 1a dell'allegato II del capitolo 5, fino al raggiungimento del parametro di fine prova.

4.2.2.2. Ai fini della misurazione dell'autonomia OVC (della ricarica esterna), il parametro di fine prova è soddisfatto quando la batteria ha raggiunto la carica minima secondo i criteri definiti nella sottoappendice 1. La marcia del veicolo viene fatta proseguire fino all'ultima fase di minimo.

4.2.2.3. Per rispettare le esigenze umane, tra le sequenze di prova sono consentite fino a tre interruzioni di durata totale non superiore a 15 minuti.

4.2.2.4. Alla fine, la distanza totale percorsa, espressa in km e arrotondata al numero intero più vicino, corrisponde all'autonomia della ricarica esterna (Dovc) del veicolo ibrido elettrico.

Sottoappendice 3

Profilo dello stato di carica (SOC) del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica nella prova di tipo I sui veicoli elettrici ibridi a ricarica esterna

Condizione A della prova di tipo I

Condizione A:

1) stato di carica iniziale del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica

2) scarica secondo quanto descritto ai punti 3.1.2.1 e 3.2.2.2 dell'appendice 3

3) ricarica durante la sosta secondo quanto descritto ai punti 3.1.2.2.2 e 3.2.2.3.2 dell'appendice 3

4) prova secondo quanto descritto ai punti 3.1.3.2 e 3.2.2.4 dell'appendice 3

Condizione B della prova di tipo I

Condizione B:

1) stato di carica iniziale

2) scarica secondo quanto descritto ai punti 3.1.3.1.1 e 3.2.3.2.1 dell'appendice 3

3) sosta secondo quanto descritto ai punti 3.1.3.1.2 e 3.2.3.2.2 dell'appendice 3

4) prova secondo quanto descritto ai punti 3.1.3.2 e 3.2.3.3 dell'appendice 3».

ALLEGATO *II*

MODIFICA DELL'ALLEGATO III DEL CAPITOLO 9 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA NAVIGAZIONE 23 MARZO 2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

L'allegato III del capitolo 9 è così modificato:

1) È aggiunto il seguente punto 1.5:

«1.5. "veicolo ibrido elettrico (HEV)": veicolo che ricava l'energia per la propulsione meccanica da entrambe le seguenti sorgenti di energia immagazzinata presenti a bordo del veicolo stesso:

a) un carburante di consumo;

b) un dispositivo di accumulo dell'energia elettrica (ad esempio, batteria, condensatore, volano/generatore, ecc.).»;

2) è inserito il seguente punto 2.1.4.4:

«2.1.4.4. Nel caso dei veicoli ibridi le prove devono essere eseguite due volte.

a) Condizione A: le batterie devono essere nello stato di piena carica. Nel caso sia disponibile più di una "modalità ibrida", va scelta per la prova la modalità ibrida prevalentemente elettrica.

b) Condizione B: le batterie devono essere nello stato di carica minima. Nel caso sia disponibile più di una "modalità ibrida", va scelta per la prova la modalità ibrida prevalentemente termica.»

3) È inserito il seguente punto 2.1.5.5:

«2.1.5.5. I limiti di cui al punto 2.1.1 si ritengono rispettati se la media di quattro risultati relativi alla condizione A e la media di quattro risultati relativi alla condizione B non superano il livello massimo ammissibile per la categoria cui appartiene il veicolo sottoposto a prova.

Il valore medio più elevato costituisce il risultato della prova.»

ALLEGATO *III*

MODIFICA DELL'ALLEGATO IV DEL CAPITOLO 9 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA NAVIGAZIONE 23 MARZO 2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

L'allegato IV del capitolo 9 è così modificato:

1) È aggiunto il seguente punto 1.5:

«1.5. "veicolo ibrido elettrico (HEV)": veicolo che ricava l'energia per la propulsione meccanica da entrambe le seguenti sorgenti di energia immagazzinata presenti a bordo del veicolo stesso:

a) un carburante di consumo;

b) un dispositivo di accumulo dell'energia elettrica (ad esempio, batteria, condensatore, volano/generatore, ecc.).»;

2) è inserito il seguente punto 2.2.4.5:

«2.2.4.5. Nel caso dei veicoli ibridi le prove devono essere eseguite due volte.

a) Condizione A: le batterie devono essere nello stato di piena carica. Nel caso sia disponibile più di una "modalità ibrida", va scelta per la prova la modalità ibrida prevalentemente elettrica.

b) Condizione B: le batterie devono essere nello stato di carica minima. Nel caso sia disponibile più di una "modalità ibrida", va scelta per la prova la modalità ibrida prevalentemente termica.»

3) È inserito il seguente punto 2.2.5.5:

«2.2.5.5. I limiti di cui al punto 2.2.1 si ritengono rispettati se la media di quattro risultati relativi alla condizione A e la media di quattro risultati relativi alla condizione B non superano il livello massimo ammissibile per la categoria cui appartiene il veicolo sottoposto a prova.

Il valore medio più elevato costituisce il risultato della prova.»

10A00827

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) MetroCampania NordEst - linea C5, adeguamento delle stazioni e degli impianti tecnologici della linea Piscinola - Aversa (CUP F81H03000050009) - Finanziamento. (Deliberazione n. 75/09).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», che all'art. 6-*quinquies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visto, in particolare, l'art. 18, che demanda a questo comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, di assegnare, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del centro-nord, e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 Supplemento ordinario), con la quale questo comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, nel settore dei «Sistemi urbani», la voce «Napoli metropolitana» e che riporta all'allegato 2, tra gli interventi della regione Campania concernenti le «metropolitane», il «Sistema di metropolitana regionale (SMR), con adeguamenti e interconnessioni fra reti esistenti»;

Vista delibera 29 novembre 2002, n. 111 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003), con la quale questo comitato ha finanziato l'intervento denominato «Collegamento linea Alifana - linea 1 metropolitana di Napoli (Aversa-Piscinola) - linea C5», per il quale risulta uno stato di avanzamento pari al 91%;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009), con la quale questo comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle preallocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78/2009), con la quale questo comitato ha preso atto degli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE), in adempimento alle indicazioni di cui alla delibera 4 luglio 2008, n. 69, ed ha altresì preso atto della «Proposta di Piano infrastrutture strategiche», predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che riporta il quadro degli

interventi del Programma delle infrastrutture strategiche da attivare a partire dall'anno 2009, nonché gli ulteriori interventi, non inclusi nel Programma, da finanziare a carico del «Fondo infrastrutture»;

Vista la nota 21 luglio 2009, n. 30179, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento, all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato, tra l'altro, dell'intervento denominato «Ferrovia Metrocampania Nord - Est - tratta Piscinola - Aversa centro»;

Vista la nota 23 luglio 2009, n. 30513, con la quale il Ministero sopra citato ha trasmesso, tra le altre, la relazione istruttoria relativa all'intervento sopra richiamato, proponendo l'assegnazione del finanziamento di 33,042 milioni di euro a valere sulla quota dell'85 per cento delle risorse del Fondo infrastrutture destinate ad interventi del Mezzogiorno;

Vista la nota 31 luglio 2009, n. 32037, con la quale l'Amministrazione sopra richiamata ha provveduto a trasmettere, tra l'altro, il parere dell'Unità tecnica finanza di progetto relativo alla predetta opera;

Considerato che il «Sistema di metropolitana regionale» (SMR) è incluso nell'Intesa generale quadro del 18 dicembre 2001 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Campania, con la quale sono state individuate, sul territorio della regione Campania, le opere e le infrastrutture che rivestono il carattere di preminente interesse nazionale, nonché nel 1° Atto integrativo a tale intesa generale quadro, sottoscritto in data 1° agosto 2008;

Considerato che con le «linee guida» di cui alla delibera della Giunta della regione Campania 19 maggio 2006, n. 637, sono state individuate le caratteristiche generali per la progettazione e la realizzazione delle stazioni del Sistema di metropolitana regionale, al fine di aumentare la funzionalità e l'integrazione tra le varie componenti del citato sistema e di assicurare nuovi standard tecnici di tipo strutturale e funzionale, nell'intento, tra l'altro, di garantire la sicurezza degli utenti, del personale addetto, degli impianti e dei luoghi;

Considerato che, nella seduta del 26 giugno 2009, con delibera n. 51, questo comitato ha definito la disponibilità del Fondo infrastrutture, quantificando le risorse allocabili da questo comitato medesimo rispettivamente per il centro-nord e per il Mezzogiorno e riportando, in apposito allegato, l'elenco degli interventi da attivare nel triennio con identificazione delle relative fonti di copertura (risorse ex legge obiettivo, Fondo infrastrutture, fondi propri del Gruppo Ferrovie dello Stato, risorse private);

Considerato che, nella seduta del 15 luglio 2009, con delibera n. 52, questo comitato ha espresso parere favorevole, per la parte concernente il Programma delle infrastrutture strategiche, in ordine all'impostazione programmatica dell'allegato infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 (DPEF) ed ha approvato limitate modifiche al documento programmatorio licenziato nella citata seduta del 26 giugno 2009;

Considerato che l'intervento sottoposto a questo comitato è incluso nel documento programmatorio di cui sopra nell'ambito della «Rete metropolitana regionale Campana», con previsione di assegnazione di 400 milioni di euro a carico del Fondo infrastrutture e, più specificatamente, a carico della quota dell'85 per cento destinata al Mezzogiorno;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato in seduta l'accordo degli altri Ministri e dei Sottosegretari presenti;

Prende atto:

1. Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che, in attuazione delle «linee guida per la progettazione e realizzazione degli interventi nelle stazioni della metropolitana regionale», sulla tratta Piscinola-Aversa centro sono stati previsti interventi di adeguamento delle stazioni e degli impianti tecnologici, compresi gli asset per la gestione dei servizi sulla tratta stessa, e che, in particolare, le opere di adeguamento delle stazioni e degli impianti tecnologici della tratta stessa sono costituite dai seguenti interventi:

sistemazione esterna della stazione di Giugliano,

impianti innovativi (Wi-Fi, Tetra e Security),

tronchini ferroviari di ricovero,

stazione di Melito e spazi urbani correlati,

sistemazione del nodo d'interscambio Piscinola - Scampia, fase 2, 2° stralcio,

nuovo collettore Giugliano - Melito - Sant'Antimo,

pensiline delle stazioni di Aversa centro e Aversa ippodromo,

strada di collegamento via Santa Maria Goretti - SS Appia;

che detti interventi sono suddivisi in due stralci, di cui il primo - che viene sottoposto al comitato nell'odierna seduta - è costituito dagli impianti innovativi (Wi-Fi, Tetra e Security) e dai tronchini ferroviari di ricovero, opere indicate come immediatamente cantierabili e non soggette ad approvazioni urbanistiche;

che in particolare, nell'ottica di allineamento tecnologico della tratta agli standard di una moderna metropolitana, gli impianti innovativi Wi-Fi e Tetra consentono la comunicazione terra - treno anche con utilizzo di un sistema multicanale che permette il coordinamento delle diverse squadre operanti nell'ambito della ferrovia (personale di manutenzione, squadre di soccorso, …), mentre l'impianto Security consente il monitoraggio «intelligente» e continuo delle zone maggiormente a rischio per l'utenza in rapporto all'esercizio ferroviario e nei confronti di eventuali atti vandalici;

che la realizzazione dei tronchini di ricovero in prossimità delle rampe di collegamento tra la ferrovia MetroCampania NordEst e la linea 1 della metropolitana di Napoli costituirà un importante punto di ricovero in linea per il momento in cui la linea di MetroCampania proseguirà da Piscinola verso Napoli, in quanto risulterà collocato in posizione baricentrica rispetto alla tratta Piscinola - Capodichino;

che sull'area destinata al suddetto intervento saranno realizzati, tra l'altro, un tronchino elettrificato provvisto di fossa d'ispezione e di un paraurti a scomparsa per consentire l'eventuale immissione in linea del materiale rotabile; un tronchino non elettrificato destinato al solo ricovero dei mezzi ausiliari per la manutenzione; un capannone a struttura metallica per la copertura della suddetta fossa d'ispezione; un fabbricato a officina per i banchi dei macchinari ed i locali di servizio del personale;

che con l'accordo di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione Campania del 10 febbraio 2000, sottoscritto in attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (che delega alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti le ferrovie in gestione commissariale governativa e le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.), è stato previsto, tra l'altro, il trasferimento alla regione Campania delle risorse relative all'effettuazione del servizio ferroviario esercito dalla Gestione commissariale governativa della ferrovia Alifana e Benevento - Napoli;

che con delibera di giunta 27 dicembre 2002, n. 6324, la regione Campania ha approvato lo schema di atto di concessione per la gestione delle infrastrutture ferroviarie d'interesse regionale, prevedendo la concessione - alla società «Ferrovia Alifana e Benevento - Napoli S.r.l.» - della gestione della citata infrastruttura regionale per la durata di trent'anni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, e che con atto del 23 dicembre 2003 la predetta regione ha formalizzato la concessione della gestione dell'infrastruttura ferroviaria in questione alla citata società, specificando che per gestione dell'infrastruttura si deve intendere la costruzione e la manutenzione della stessa, nonché la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli;

che l'art. 10 del disciplinare di concessione sottoscritto il 15 aprile 2008 tra regione Campania, ente autonomo Volturno s.r.l. (società a totale capitale regionale, proprietaria, tra l'altro, della citata società concessionaria «Ferrovia Alifana e Benevento - Napoli S.r.l.», oggi «MetroCampania NordEst S.r.l.») e MetroCampania NordEst S.r.l. individua - tra gli obblighi del gestore dell'infrastruttura, che riveste anche il ruolo di responsabile del procedimento - la gestione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei singoli interventi, nonché delle eventuali varianti, la verifica e validazione delle progettazioni, l'ottemperanza alle prescrizioni, raccomandazioni e rilievi eventualmente formulati dalla regione anche in sede di approvazione delle progettazioni preliminari, l'approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva, l'acquisizione di tutti i necessari pareri e la convocazione delle conferenze dei servizi;

che il progetto definitivo delle opere di adeguamento delle stazioni e degli impianti tecnologici, che tiene conto degli obiettivi fissati dalle citate «linee guida» approvate dalla regione con delibera di giunta 19 maggio 2006, n. 637, è stato valutato positivamente, ai sensi dell'art. 10 del citato disciplinare di concessione, dal responsabile unico del procedimento con la relazione istruttoria tecnico-economica in data 21 agosto 2008 ed è stato approvato, in linea tecnica, dall'amministratore unico di ferrovia MetroCampania NordEst con delibera 22 agosto 2008, n. 5;

che con nota 3 ottobre 2008, n. 11581, MetroCampania NordEst S.r.l. ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Progetto di adeguamento delle stazioni e degli impianti tecnologici della tratta Piscinola - Aversa centro»;

che, mentre per gli impianti Wi-Fi e Security non è previsto - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 - il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, il nulla osta stesso è stato rilasciato per l'impianto Tetra dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - USTIF di Napoli, in data 3 febbraio 2009, prot. n. 6289/AL-PA/PROG;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore dell'intervento è la regione Campania, che provvederà al trasferimento delle risorse a favore di MetroCampania NordEst S.r.l., soggetto attuatore;

che per la realizzazione dell'intervento sono previsti ventuno mesi complessivi a decorrere dalla consegna dei lavori, di cui - come riportato nelle schede ex delibera n. 63/2003 - due mesi per le attività progettuali ed autorizzative residue e diciannove mesi per la realizzazione dei lavori;

che il profilo della spesa è ripartito nelle seguenti annualità:

anno 2009: euro 8.000.000,00;

anno 2010: euro 19.000.000,00;

anno 2011: euro 6.042.454,03;

sotto l'aspetto finanziario:

che, nell'ambito del più vasto progetto di ammodernamento della tratta Piscinola - Aversa centro sopra citato ed inclusivo degli asset per la gestione dei servizi, il costo degli interventi di adeguamento delle stazioni e degli impianti tecnologici ammonta a complessivi euro 154.952.386,39 (al netto dell'IVA e delle altre imposte non ammesse), mentre il costo dello stralcio sottoposto a questo comitato ai fini del finanziamento, costituito dai sopra richiamati impianti innovativi e dai tronchini ferroviari di ricovero, ammonta ad euro 33.042.454,03, sempre al netto dell'IVA e delle altre imposte non ammesse;

che il predetto costo di euro 33.042.454,03 è articolato come segue:

(importi in euro)

Voci	Importi
Lavori e forniture:	
- opere civili	1.733.811,80
- attrezzaggi	26.287.998,27
Subtotale	28.021.810,07
Somme a disposizione	5.020.643,96
Totale	33.042.454,03

che per la copertura finanziaria del costo dei suddetti interventi è richiesta, come esposto in premessa, l'assegnazione di 33.042.454,03 euro a valere sul Fondo infrastrutture;

che il piano economico-finanziario, riferito solo agli interventi di cui si chiede il finanziamento, non evidenzia un «potenziale ritorno economico» dell'investimento, in quanto - si sottolinea - nell'ottica del sistema integrato di tariffazione del sistema metropolitano regionale non è ipotizzabile un aumento limitato alla tratta interessata;

che l'Unità tecnica finanza di progetto ha rilevato la necessità di un contributo pubblico, sottolineando che le predette opere apportano solo benefici economici e non ricavi incrementali e richiamando la rilevata circostanza dell'improponibilità di un aumento tariffario per la tratta in esame, in quanto inquadrata nel sistema integrato di tariffazione del sistema di metropolitana regionale;

Delibera:

1. Assegnazione finanziamento.

1.1 Per la realizzazione dell'opera «MetroCampania NordEst - Linea C5, adeguamento delle stazioni e degli impianti tecnologici della linea Piscinola – Aversa» ed in particolare per «gli impianti innovativi (Wi-Fi, Tetra e Security) e dei tronchini ferroviari e di ricovero, è disposta l'assegnazione di un finanziamento di 33.042.454,03 euro a carico del Fondo infrastrutture e, più specificamente, a carico della quota dell'85 per cento destinata a favore del Mezzogiorno.

1.2 Il finanziamento sarà erogato secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del Fondo Infrastrutture.

2. Disposizioni finali.

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo comitato, la conservazione dei documenti inerenti l'intervento in questione.

2.2 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.3 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 28

ALLEGATO

Linee guida dello stipulando protocollo d'intesa tra Prefettura, Presidente della Regione Campania e MetroCampania NordEst s.r.l.

Fermi restando gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.

In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:

- necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, il quale si fa garante – verso gli organi deputati ai controlli antimafia – del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione dell'opera;
- necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta dell'esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta Velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al Prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);
- necessità, anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre eventuali affidamenti e subaffidamenti a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;
- necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che il soggetto responsabile della sicurezza dell'opera definisca le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie, previste dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa;
- necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio;
- necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, "offerta di protezione", ecc.) vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria;
- necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.

10A00847

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 19 gennaio 2010.

Riclassificazione del medicinale Venlafaxina Eurogenerici (venlafaxina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1532/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società EG S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Venlafaxina Eurogenerici»;

Vista la domanda con la quale la ditta EG S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 37,5 mg compresse in blister da 7 e 14 compresse;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 2 dicembre 2009;

Vista la deliberazione n. 25 del 18 dicembre 2009 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VENLAFAXINA EUROGENERICI (venlafaxina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

37,5 mg compresse 7 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 038884019/M (in base 10) - 152NPM (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,22;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,01.

Confezione:

37,5 mg compresse 14 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 038884033/M (in base 10) 152NQ1 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,43;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,02.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Venlafaxina Eurogenerici» (venlafaxina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 gennaio 2010

Il direttore generale: RASI

10A00819

DELIBERAZIONE 19 gennaio 2010.

Riclassificazione del medicinale Lercanidipina Ratiopharm (lercanidipina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1533/2010)

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Ratiopharm Gmbh è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Lercanidipina Ratiopharm»;

Vista la domanda con la quale la ditta Ratiopharm Gmbh ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 28 compresse in blister da 10 mg, 20 mg compresse rivestite con film;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 2 dicembre 2009;

Vista la deliberazione n. 25 del 18 dicembre 2009 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LERCANIDIPINA RATIOPHARM (lercanidipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVDC;

A.I.C. n. 039277304/M (in base 10), 15GNRS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,79;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,11.

Confezione:

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVDC;

A.I.C. n. 039277429/M (in base 10), 15GNVP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,13;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,50.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lercanidipina Ratiopharm»(lercanidipina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 gennaio 2010

Il direttore generale: RASI

10A00820

DETERMINAZIONE 19 gennaio 2010.

Riclassificazione del medicinale «Lercanidipina Doc Generici» (lercanidipina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1524/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Doc Generici è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Lercanidipina Doc Generici;

Vista la domanda con la quale la ditta Doc Generici ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 28 compresse in blister da 10 mg, 20 mg compresse rivestite con film;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 2 dicembre 2009;

Vista la deliberazione n. 25 del 18 dicembre 2009 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LERCANIDIPINA Doc Generici (lercanidipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVDC;

A.I.C. n. 039233034/M (in base 10) 15F9JB (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3,79;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 7,11.

Confezione:

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVDC;

A.I.C. n. 039233046/M (in base 10) 15F9JQ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 6,13;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 11,50.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Lercanidipina Doc generici (lercanidipina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 gennaio 2010

Il direttore generale: RASI

10A00841

DETERMINAZIONE 19 gennaio 2010.

Riclassificazione del medicinale «Ratacand Plus» (candesartan/idroclorotiazide), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1531/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 156 - del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Astrazeneca S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Ratacand plus;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 32 mg/25 mg compresse 28 compresse;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 2 dicembre 2009;

Vista la deliberazione n 25 del 18 dicembre 2009 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RATACAND PLUS (candesartan/idroclorotiazide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 034186460/M (in base 10) 10M96W (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 20,12;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 33,21.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ratacand plus (candesartan/idroclorotiazide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 gennaio 2010

Il direttore generale: RASI

10A00842

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati nel Bollettino ufficiale n. 18 del 30 settembre 2009, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Estratto del D.D. 25 gennaio 2010 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati nel Bollettino ufficiale n. 18 del 30 settembre 2009, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Bucci Edgardo, notaio residente nel Comune di Notaresco (D.N.R di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Ascoli Piceno (D.N.R. di Ascoli Piceno e Fermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Postiglione Alessandra, notaio residente nel Comune di Sava (D.N. di Taranto) è trasferito nel Comune di Giovinazzo (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fontana Carmelo, notaio residente nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Carpenedolo (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cornaglia Gianluigi, notaio residente nel Comune di Lanusei (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel Comune di Tortolì (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rulli Biancamaria, notaio residente nel Comune di Bucchianico (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto) è trasferito nel Comune di Chieti (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Beretta Anguissola Alessandro, notaio residente nel Comune di Montecatini Terme (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Caruso Francesco, notaio residente nel Comune di Palmanova (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) è trasferito nel Comune di Cormons (D.N. di Gorizia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Frati Carlo, notaio residente nel Comune di Carrara (D.N.R. di La Spezia e Massa) è trasferito nel Comune di Viareggio (D.N. di Lucca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pitrone Pierangela, notaio residente nel Comune di Santa Lucia del Mela (D.N.R. di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) è trasferito nel Comune di Messina (D.N.R. di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Amato Giuseppe, notaio residente nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (D.N.R. di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) è trasferito nel Comune di Patti (D.N.R. di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lomonaco Teresa, notaio residente nel Comune di Bellinzago Novarese (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Antognazza Patrizia, notaio residente nel Comune di Tortona (D.N. di Tortona) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bortesi Alessandra, notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Borghi Nicoletta, notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Cesano Boscone (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Focarete Barbara Elisa, notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Lodi (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rottoli Lilia, notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Melegnano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bottini Paola, notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Monza (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Monteleone Fabio, notaio residente nel Comune di Castelletto Sopra Ticino (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) è trasferito nel Comune di Sesto Calende (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Greco Roberta, notaio residente nel Comune di Corato (D.N. di Trani) è trasferito nel Comune di Procida (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Prisco Nicola, notaio residente nel Comune di Pagani (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) è trasferito nel Comune di Terzigno (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ponzava Paola, notaio residente nel Comune di Gattinara (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) è trasferito nel Comune di Borgosesia (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cardinale Flora, notaio residente nel Comune di Termini Imerese (D.N. di Termini Imerese) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N. di Palermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Grazioso Donato, notaio residente nel Comune di Pistoia (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Cascina (D.N. di Pisa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Basile Federico, notaio residente nel Comune di Selvazzano Dentro (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Roma (D.N. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mottura Lorenzo, notaio residente nel Comune di Viterbo (D.N.R. di Viterbo e Rieti) è trasferito nel Comune di Roma (D.N. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Guidi Paolo, notaio residente nel Comune di Offida (D.N.R. di Ascoli Piceno e Fermo) è trasferito nel Comune di Roma (D.N. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Palattella Laura, notaio residente nel Comune di Padova (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Roma (D.N. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pongelli Alessandro, notaio residente nel Comune di Orvieto (D.N. di Terni) è trasferito nel Comune di Albano Laziale (D.N. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ceri Virginia, notaio residente nel Comune di Tivoli (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Anzio (D.N. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Minniti Giuseppe, notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Genzano di Roma (D.N. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Restaino Luca, notaio residente nel Comune di San Cipriano Picentino (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) è trasferito nel Comune di Giffoni Valle Piana (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sorgenti degli Uberti Luigi, notaio residente nel Comune di Sessa Aurunca (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Mondragone (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Faraone Silvana, notaio residente nel Comune di Marcianise (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Sessa Aurunca (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Peri Maria Letizia, notaio residente nel Comune di Castelnuovo Berardenga (D.N.R. di Siena e Montepulciano) è trasferito nel Comune di Siena (D.N.R. di Siena e Montepulciano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Verna Federica, notaio residente nel Comune di Penne (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Montesilvano (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ocleppo Franco, notaio residente nel Comune di Bra (D.N. di Cuneo) è trasferito nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gallo Francesca Rosaria Michela, notaio residente nel Comune di Bari (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Bisceglie (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Consolo Salvatore, notaio residente nel Comune di Cerignola (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Spinazzola (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Palladino Marcellina, notaio residente nel Comune di Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Treviso (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Battista Maria Teresa, notaio residente nel Comune di Manduria (D.N. di Taranto) è trasferito nel Comune di Tregnago (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

10A00912

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi indicativi di riferimento del giorno 19 gennaio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 gennaio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4279
Yen	129,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,905
Corona danese	7,4421
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87430
Fiorino ungherese	267,94
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7085
Zloty polacco	4,0303
Nuovo leu romeno	4,1205
Corona svedese	10,1518
Franco svizzero	1,4760
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1485
Kuna croata	7,2925
Rublo russo	42,3735
Lira turca	2,0850
Dollaro australiano	1,5541
Real brasiliano	2,5405
Dollaro canadese	1,4723
Yuan cinese	9,7488
Dollaro di Hong Kong	11,0846
Rupia indonesiana	13264,32
Rupia indiana	65,4050
Won sudcoreano	1609,87
Peso messicano	18,1607
Ringgit malese	4,7685
Dollaro neozelandese	1,9440
Peso filippino	65,473
Dollaro di Singapore	1,9871
Baht tailandese	46,960
Rand sudafricano	10,6210

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A00902

Cambi indicativi di riferimento del giorno 20 gennaio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 gennaio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4132
Yen	128,65
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,890
Corona danese	7,4422
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86920
Fiorino ungherese	268,99
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7085
Zloty polacco	4,0232
Nuovo leu romeno	4,1278
Corona svedese	10,1165
Franco svizzero	1,4763
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1335
Kuna croata	7,2930
Rublo russo	42,0140
Lira turca	2,0735
Dollaro australiano	1,5468
Real brasiliano	2,5275
Dollaro canadese	1,4771
Yuan cinese	9,6481
Dollaro di Hong Kong	10,9753
Rupia indonesiana	13193,21
Rupia indiana	64,9370
Won sudcoreano	1605,93
Peso messicano	17,9360
Ringgit malese	4,7547
Dollaro neozelandese	1,9587
Peso filippino	65,119
Dollaro di Singapore	1,9763
Baht tailandese	46,571
Rand sudafricano	10,6011

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A00903

AUTORITÀ DEL BACINO DEL FIUME PO

Avviso di adozione di deliberazioni

In data 22 luglio 2009 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato le seguenti deliberazioni:

Deliberazione C.I. n. 7/2009: «Adozione di «Variante del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Variante delle Fasce Fluviali del fiume Po a Pancalieri» (art. 17, comma 6-*ter* e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i.)»;

Deliberazione C.I. n. 8/2009: «Adozione di «Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Tratti di corsi d'acqua del reticolo principale e corsi d'acqua del reticolo minore non soggetti a delimitazione delle fasce fluviali in Provincia di Alessandria» (art. 17, comma 6-*ter* e art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i.)».

Tali deliberazioni sono consultabili sul sito http://www.adbpo.it/

10A00920

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-023) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.